

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 357

41° anno

30 dicembre 1998

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ Regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999–31 dicembre 2001 1

Prezzo: 25 ECU

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2820/98 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999–31 dicembre 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

(1) considerando che, in base all'offerta presentata nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti agricoli e industriali originari dei paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980; che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990 e che la Comunità ha prorogato tuttavia sino al 31 dicembre 1994 il suo schema senza modifiche; che in tale data la Comunità ha rinnovato la sua offerta per un nuovo periodo di dieci anni (1995–2004);

(2) considerando il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, il quale giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo in via complementare rispetto ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

(3) considerando che nella comunicazione al Consiglio del 1° giugno 1994 la Commissione ha presentato gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate per il periodo 1995–2004;

(4) considerando che tali orientamenti decennali sono stati confermati nel 1995 con l'adozione del primo schema del decennio istituito dal regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995–1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996–30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽³⁾;

(5) considerando che il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nell'ambito della politica esterna dell'Unione europea, fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

(6) considerando che, in tale prospettiva, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo, rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono

⁽¹⁾ GU C 362 del 24.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 160 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/98 (GU L 80 del 18.3.1998 pag. 1).

essere concesse in modo commisurato alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

- (7) considerando che il sistema comunitario di preferenze generalizzate deve continuare a poggiare sull'obiettivo di neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto agli schemi precedenti per quanto riguarda l'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;
- (8) considerando che il sistema comunitario di preferenze generalizzate deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'industria e l'agricoltura comunitaria; che occorre continuare a garantire la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive attraverso un duplice meccanismo di modulazione dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia;
- (9) considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, occorre mantenere il meccanismo di modulazione;
- (10) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato attraverso un indice di sviluppo che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione relativa quantificato attraverso un indice di specializzazione, basato sul rapporto fra la quota di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua quota sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;
- (11) considerando che l'evoluzione delle condizioni degli scambi commerciali e finanziari nel mondo può, all'occorrenza, spingere la Comunità a riesaminare, entro la fine del 1999, i risultati dell'applicazione del meccanismo di modulazione;
- (12) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve restare applicabile anche ai paesi beneficiari, le cui esportazioni di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un

determinato settore abbiano superato il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti durante l'anno statistico di riferimento, a prescindere dal livello di sviluppo di tali paesi;

- (13) considerando che il meccanismo di modulazione continua a non applicarsi ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore non abbiano superato il 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nello stesso settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente;
- (14) considerando che è opportuno continuare ad escludere dallo schema i paesi e i territori il cui reddito pro capite è superiore a quello di uno Stato membro della Comunità e il cui indice di sviluppo è superiore a - 1;
- (15) considerando che, in occasione della riunione ministeriale di Singapore del dicembre 1996, gli Stati membri dell'OMC si sono impegnati a realizzare un piano d'azione volto a migliorare l'accesso al loro mercato per i prodotti originari dei paesi meno progrediti;
- (16) considerando che, in base ad una comunicazione della Commissione del 16 aprile 1997 e alle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 602/98 ⁽¹⁾ ha concesso ai paesi meno progrediti non membri della convenzione di Lomé vantaggi equivalenti a quelli di cui godono i paesi che sono parti di detta convenzione;
- (17) considerando che i paesi impegnati in programmi effettivi di lotta contro la produzione e il traffico di droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi per i prodotti industriali e agricoli, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga; che è opportuno estendere il beneficio di tale regime nel settore industriale ai paesi del mercato comune dell'America centrale e a Panama;
- (18) considerando che il regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio ⁽²⁾, prevede l'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 4.6.1998, pag. 1.

- lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96;
- (19) considerando che tali regimi speciali di incentivazione dovrebbero poter essere concessi ai paesi beneficiari del regime delle preferenze tariffarie generalizzate, anche nei settori per i quali sono eventualmente sottoposti al meccanismo di graduazione; che però ciò non vale per i settori sottoposti al meccanismo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, in quanto si tratta di settori esclusi per ragioni di capacità concorrenziale, indipendentemente dal livello di sviluppo del paese interessato;
- (20) considerando che il beneficio del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori va riservato ai paesi che ne fanno richiesta per iscritto e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e della convenzione n. 138 dell'OIL concernente l'età minima di ammissione al lavoro;
- (21) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione di tutela dei diritti dei lavoratori dovrebbe essere riservato a paesi o, in alcuni casi, a settori di produzione che hanno effettivamente adottato misure atte a conformarsi a tali convenzioni dell'OIL; che, di conseguenza, bisogna prevedere un'applicazione parziale del regime speciale ad alcuni settori specifici;
- (22) considerando che il beneficio del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale è riservato ai paesi che ne fanno richiesta e che dimostrano di applicare una legislazione che riprende nella sostanza le norme dell'Organizzazione internazionale per i legni tropicali (ITTO);
- (23) considerando che le domande di concessione dei regimi speciali di incentivazione sociale e ambientale devono essere oggetto di una procedura di pubblicazione che consenta agli interessati di far conoscere il loro punto di vista; che la decisione di concedere o no il regime speciale deve essere presa dopo esame approfondito delle domande da parte della Commissione, previo parere favorevole del comitato delle preferenze generalizzate;
- (24) considerando che il funzionamento del regime di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori deve essere garantito mediante la certificazione, da parte delle autorità dei paesi beneficiari, della conformità dei prodotti alle norme precitate e mediante l'applicazione di metodi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli in vigore per il controllo dell'origine;
- (25) considerando che per la certificazione e i metodi di cooperazione amministrativa da prevedere occorre avvalersi delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾; che devono tuttavia previste procedure particolari a difesa dell'interesse legittimo degli importatori che si avvalgono dei regimi speciali di incentivazione;
- (26) considerando che, per produrre l'effetto incentivante massimo previsto da tale regime, occorre prevedere un margine preferenziale consistente; che, in quest'ottica, è opportuno confermare i margini previsti dal regolamento (CE) n. 1154/98;
- (27) considerando che, per il momento, i criteri internazionali relativi alla salvaguardia della foresta tropicale non consentono di garantirne il controllo a livello delle aziende forestali; che attualmente è preferibile, per l'applicazione del regime di incentivazione della protezione ambientale, limitarsi a un sistema di controllo preventivo globale per paese con riserva di successivo ricorso a verifiche a posteriori non appena le condizioni lo consentiranno; che i margini preferenziali aggiuntivi concessi nell'ambito di tale regime possono essere identici a quelli applicati nel settore previdenziale;
- (28) considerando tuttavia che, a causa della sensibilità elevata dei prodotti di cui all'allegato I, parte 1 del presente regolamento, è opportuno limitare al 40 % la riduzione aggiuntiva del dazio derivante dall'applicazione dei regimi di incentivazione di cui possono beneficiare detti prodotti;
- (29) considerando che, in determinate circostanze, può risultare opportuno revocare temporaneamente a
-
- (1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31).

un paese alcuni o tutti i vantaggi di cui gode a titolo dei regimi speciali di incentivazione; che ciò avviene quando lo Stato beneficiario non onora i suoi impegni;

- (30) considerando che talune circostanze particolari possono giustificare una revoca temporanea, totale o parziale, dei vantaggi dello schema; che ciò vale nel caso in cui sia praticata una qualsiasi forma di schiavitù, si esportino prodotti fabbricati nelle carceri o si constati l'insufficienza di controlli in materia di esportazione e di transito di droga e di riciclaggio del denaro, nel caso di trattamento discriminatorio della Comunità nelle legislazioni dei paesi beneficiari o di non applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire il buon funzionamento dello schema; che lo stesso vale nel caso di inosservanza degli obblighi contratti in sede di Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato o per l'inosservanza di determinate convenzioni internazionali relative alla conservazione e alla gestione delle risorse aliene;
- (31) considerando che le misure di revoca temporanea debbono essere precedute da una procedura che consenta a tutte le parti interessate di esporre il loro punto di vista;
- (32) considerando che occorre poter agire rapidamente nei confronti di un paese terzo qualora esso abbia leso gli interessi finanziari della Comunità attraverso frodi accertate irregolarità gravi e ripetute, nonché evidenti carenze in materia di cooperazione amministrativa in tale paese; che è opportuno pertanto consentire alla Commissione, dopo aver informato gli Stati membri e gli operatori circa i dubbi fondati in materia, di sospendere provvisoriamente determinate preferenze sulla base di sufficienti elementi di prova;
- (33) considerando che, al termine di tale procedura, la decisione sulle revoche temporanee sopra definite deve essere adottata tenendo conto del contesto delle relazioni con il paese beneficiario in questione considerate nel loro insieme; che, pertanto, in taluni casi gli interessi comunitari possono essere meglio tutelati se l'esame di tale contesto, che potrebbe includere anche elementi diversi da quelli legati agli scambi, viene effettuato in sede di Consiglio; che è opportuno, di conseguenza, che quest'ultimo si riservi i poteri decisionali in materia di revoca totale o parziale ad un paese dei benefici derivanti dallo schema;
- (34) considerando che si dovrebbe mantenere la revoca temporanea totale, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 552/97⁽¹⁾, dei benefici deri-

vanti dalle preferenze concesse ai prodotti industriali e agricoli originari dell'Unione di Myanmar, a causa dell'esistenza accertata di lavoro forzato praticato nel paese;

- (35) considerando che risulta inopportuno concedere i vantaggi dello schema a prodotti che costituiscano oggetto di una misura antidumping o antisovvenzione, laddove tale misura non tenesse conto degli effetti del regime preferenziale;
- (36) considerando che i dazi preferenziali da applicare a norma del presente regolamento dovrebbero essere calcolati, di norma, a partire dal dazio convenzionale della tariffa doganale comune per i prodotti considerati; che essi dovrebbero tuttavia essere calcolati a partire dal dazio autonomo qualora per i prodotti in questione non sia specificato alcun dazio convenzionale o qualora il dazio autonomo sia inferiore al dazio convenzionale; che non è necessario includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è nullo; che il calcolo non deve in alcun caso essere basato sui dazi applicati in virtù di quote tariffarie convenzionali o autonome;
- (37) considerando che si dovrebbero applicare gli stessi metodi di calcolo alle aliquote di dazio ad valorem, nonché al trattamento del dazio minimo e massimo previsti dalla tariffa doganale comune; che tale riduzione dei dazi non incide in linea di massima sulla riscossione di dazi agricoli specifici che si aggiungono al dazio ad valorem;
- (38) considerando che occorrerebbe applicare fino alla normale scadenza, vale a dire fino al 30 giugno 1999, le disposizioni dello schema esistente per i prodotti agricoli quali risultano dal regolamento (CE) n. 1256/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È rinnovato, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 2001, alle condizioni e secondo le modalità definite dal presente regolamento, lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, costituito da un regime generale e da regimi speciali di incentivazione.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 1 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, contemplati dall'allegato I. Esso si applica

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

ai prodotti contemplati dall'allegato VII solo alle condizioni previste dagli articoli 6 e 7,

3. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato a ciascuno dei paesi e dei territori elencati nell'allegato III.

4. I paesi o territori che soddisfano i criteri seguenti sono ritirati dall'elenco dei paesi o territori beneficiari elencati nell'allegato III:

- prodotto nazionale lordo pro capite superiore a 8 210 USD per il 1995, secondo i dati più recenti della Banca mondiale;
- indice di sviluppo, calcolato secondo la formula e in base ai dati di cui all'allegato II, seconda parte, superiore a - 1.

Tali criteri sono applicabili in maniera cumulativa.

5. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione dell'origine dei prodotti, adottata secondo la procedura di cui all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 29 13/92 del Consiglio.

6. Il ritiro di un paese o di un territorio dall'elenco dei paesi o dei territori beneficiari delle preferenze generalizzate a norma del paragrafo 5, non pregiudica la possibilità di utilizzare prodotti originari di questi paesi nell'ambito del meccanismo del cumulo regionale applicabile ai gruppi regionali di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, a condizione che il paese sia membro del gruppo regionale dall'entrata in vigore del sistema pluriennale di preferenze applicabile al prodotto in questione nel 1995 e che detto paese non sia considerato come il paese di origine del prodotto finale ai sensi dell'articolo 72 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

TITOLO I

REGIME GENERALE

Sezione 1

Meccanismo di modulazione

Articolo 2

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 1 dell'allegato I è pari all'85 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto interessato, fatte salve le disposizioni del titolo II.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 2 dell'allegato I è pari al 70 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto interessato, fatte salve le disposizioni del titolo II.

3. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 3 dell'allegato I è pari al 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto interessato, fatte salve le disposizioni del titolo II.

4. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti della parte 4 dell'allegato I.

Sezione 2

Meccanismo di gradazione

Articolo 3

1. L'abolizione dei vantaggi di cui all'articolo 2, in virtù del meccanismo di modulazione istituito dallo schema precedente, resta applicabile ai paesi e ai settori elencati nell'allegato II, parte 1, che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte 2.

2. I prodotti contemplati dal trattato CECA rimangono esclusi dal regime preferenziale per i paesi che non ne beneficiavano nell'ambito dello schema precedente.

Articolo 4

1. In virtù del meccanismo di gradazione, l'abolizione dei vantaggi di cui all'articolo 2 si applica anche ai paesi elencati nell'allegato II, parte 1, le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nel presente schema in un determinato settore abbiano superato il 25 % dell'insieme delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nel medesimo settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente.

2. Il meccanismo di gradazione continua a non applicarsi ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore non abbiano superato il 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità nel medesimo settore durante l'anno statistico di riferimento dello schema precedente.

Articolo 5

Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 31 una relazione sull'applica-

zione degli articoli 3 e 4 e presenta proposte adeguate al Consiglio entro il 31 dicembre 2000.

Sezione 3

Regime speciale di sostegno ai paesi meno progrediti

Articolo 6

I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti elencati nell'allegato I e sono ridotti secondo il meccanismo di modulazione di cui all'articolo 2 per i prodotti di cui nell'allegato VII per i paesi meno progrediti che figurano nell'allegato IV.

Sezione 4

Regime speciale di sostegno alla lotta contro la droga

Articolo 7

I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, contemplati dall'allegato I, nonché per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte 4, ad eccezione di quelli contrassegnati da un asterisco, per i paesi che figurano nell'allegato V e fatta salva la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

TITOLO II

REGIMI SPECIALI DI INCENTIVAZIONE

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 8

I regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale istituiti dallo schema precedente sono rinnovati alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel presente titolo.

Articolo 9

Le disposizioni pertinenti del presente titolo relative al regime speciale di incentivazione della protezione ambientale sono applicabili soltanto ai prodotti originari delle foreste tropicali di cui all'allegato VIII.

Articolo 10

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune di cui all'allegato I e che soddisfano le condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 10 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 1;
- 20 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 2;
- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 3.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, di cui all'allegato I e rispondenti alle condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al:

- 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 1;
- 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 2;
- 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai prodotti della parte 3.

3. a) Il dazio applicabile ai prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e che soddisfano le condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 15 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

b) Il dazio applicabile ai prodotti industriali dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune, escluso il capitolo 93, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e che soddisfano le condizioni di cui al presente titolo è ridotto di un importo pari al 25 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione.

4. La riduzione del dazio di cui ai precedenti paragrafi non è concessa ai paesi e ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

5. L'applicazione dei regimi speciali di incentivazione non deve comportare un trattamento più favorevole di quello applicato a norma dell'articolo 7 per i prodotti di cui all'allegato VII.

Sezione 2

Procedura di concessione del regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori*Articolo 11*

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, le riduzioni di cui all'articolo 10 si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari figuranti nell'allegato III, a condizione che le autorità di tali paesi abbiano presentato una richiesta scritta alla Commissione chiedendo la concessione del regime speciale di incentivazione, specificando:

- le disposizioni di diritto interno, il cui testo completo accompagnato da una traduzione autenticata in una delle lingue della Comunità dev'essere allegato, e che dovrà riprendere nella sostanza le norme delle convenzioni dell'OIL nn. 87 e 98, riguardanti l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, e n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro;
- le misure adottate per garantire l'esecuzione e il controllo effettivi della normativa in questione, le eventuali limitazioni settoriali della loro applicazione, le infrazioni accertate nonché la suddivisione di tali infrazioni per settori di produzione;
- l'impegno del governo del paese considerato ad assumersi la totale responsabilità del controllo dell'applicazione del regime speciale e dei metodi di cooperazione amministrativa ad esso relativi.

2. La Commissione, mediante comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, annuncia che una domanda di questo tipo è stata presentata da un paese beneficiario e precisa che qualunque informazione utile relativa a detta domanda può essere trasmessa alla Commissione da qualunque persona fisica o giuridica interessata; la Commissione fissa il termine entro il quale le persone interessate possono far conoscere il proprio punto di vista.

Articolo 12

1. La Commissione esamina le domande presentate dai paesi beneficiari e, in funzione del loro contenuto, si riserva la possibilità di richiedere qualunque informazione complementare che ritenga utile.

2. La Commissione cerca di ottenere qualunque informazione ritenuta necessaria e, qualora lo reputi opportuno, verifica tali informazioni con le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

3. La Commissione può effettuare presso i paesi beneficiari richiedenti e, in collaborazione con questi, controlli per verificare la totalità o una parte delle informazioni raccolte. La Commissione sollecita le autorità del paese beneficiario in questione a collaborare allo svolgimento di queste ricerche. La Commissione può essere assistita in questo compito dagli Stati membri.

4. La Commissione completa l'esame della domanda entro un anno dalla data in cui l'ha ricevuta. Ove necessario, la Commissione può prorogare questo termine, informando della proroga il comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione sottopone l'esito dell'esame al comitato di cui all'articolo 31.

Articolo 13

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, decide di concedere il beneficio del regime speciale ai prodotti originari del paese richiedente, purché sia garantito il rispetto delle modalità di controllo e di cooperazione amministrativa definite negli articoli seguenti del presente sottotitolo oppure di non concederlo se ritiene che le disposizioni legislative, esecutive e di controllo di tale paese non siano sufficienti a garantire l'effettiva applicazione delle convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL.

2. Qualora il regime speciale non possa essere applicato secondo le procedure di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 32, di concedere detto regime ad alcuni settori se, compiuto l'esame previsto all'articolo 12, reputa che le convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL siano effettivamente applicate solo in tali settori.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono notificate dalla Commissione ai paesi richiedenti insieme alla data della loro entrata in vigore.

4. In particolare, se la Commissione decide di non concedere il regime speciale a un dato paese o di escludere determinati settori, illustra al paese, su domanda dello stesso, le motivazioni della sua decisione. Tali contatti sono tenuti in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 31.

Sezione 3

**Procedura di controllo e metodi di cooperazione
amministrativa del regime speciale di incentivazione
della tutela dei diritti dei lavoratori**

Articolo 14

1. I prodotti di cui all'articolo 10, originari dei paesi che hanno ricevuto notifica di una decisione che concede loro il beneficio del regime speciale, sono, dopo la data di entrata in vigore della decisione, ammessi al beneficio del regime previsto dall'articolo 10 su presentazione di un attestato delle competenti autorità del paese beneficiario, debitamente individuate nel corso dell'esame della domanda, che certifichi che i prodotti in questione e i relativi componenti fabbricati in detto paese o in un paese ammesso al cumulo regionale ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93, sono stati fabbricati in condizioni conformi alle disposizioni di diritto interno di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo trattino e possono pertanto beneficiare del regime speciale di incentivazione.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 reca, secondo il caso, la seguente dicitura:

«Convenzioni nn. 87, 98 e 138 dell'OIL — titolo II del regolamento (CE) n. 2820/98».

apposta nella casella n. 4 del certificato di origine «formulario A» o sulla dichiarazione su fattura prevista dall'articolo 90 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tale attestato è convalidato da un timbro dell'autorità del paese beneficiario indicata al paragrafo 1, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

3. Se si tratta di prodotti di cui all'articolo 3, la validità del certificato di origine «formulario A» o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione del regime speciale, ad esclusione di qualsiasi altro vantaggio preferenziale.

Articolo 15

1. Le disposizioni dell'articolo 81, paragrafi da 3 a 6, dell'articolo 84 e degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano, con gli opportuni adattamenti, agli attestati di cui all'articolo 14.

2. Le autorità competenti in materia di rilascio degli attestati di cui all'articolo 14 possono essere diverse da quelle competenti per il rilascio dei certificati di origine «formulario A».

3. Relativamente all'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la Commissione definisce, in

collaborazione con il comitato di cui all'articolo 31, un elenco non esaustivo di criteri per specificare i casi in cui potrebbe insorgere un ragionevole dubbio per quanto riguarda l'applicazione di questo regime di incentivazione, entro la data in cui è accettata una richiesta di preferenze speciali. La Commissione pubblica detto elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. a) Le autorità doganali della Comunità informano la Commissione, la quale pubblica immediatamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione con cui annuncia:

- che sussiste un ragionevole dubbio sull'ammissibilità al beneficio del regime speciale di incentivazione, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori cui esso si riferisce, quando è inviata la seconda comunicazione di cui all'articolo 94, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, e per quanto riguarda i benefici accordati dal presente regolamento; oppure
- che un particolare prodotto riconducibile a determinati produttori ed esportatori non può beneficiare del regime speciale di incentivazione quando ciò sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente titolo è considerata non sorta, a meno che essa sia sorta dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente menzionato, oppure qualora sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Sezione 4

**Procedura di concessione del regime speciale di
incentivazione della protezione ambientale**

Articolo 16

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, le riduzioni di cui all'articolo 10 si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari figuranti nell'allegato III, a condizione che le autorità di tali paesi abbiano presentato una domanda scritta alla Commissione per chiedere la concessione del regime speciale di incentivazione, specificando:

- le disposizioni di diritto interno, nelle quali è ricompreso il contenuto delle norme dell'ITTO il cui testo completo, accompagnato da una traduzione autenticata in una delle lingue della Comunità, dev'essere allegato;
- le misure adottate per garantire l'applicazione di dette disposizioni;
- il loro impegno a mantenere le disposizioni in questione e i relativi provvedimenti attuativi.

2. La Commissione, mediante comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, annuncia che una domanda di questo tipo è stata presentata da un paese beneficiario e precisa che qualunque informazione utile relativa a detta domanda può essere trasmessa alla Commissione da qualunque persona fisica o giuridica interessata; la Commissione fissa il termine entro il quale le persone interessate possono far conoscere il proprio punto di vista.

Articolo 17

1. La Commissione esamina le domande presentate da paesi beneficiari e, in funzione del loro contenuto, si riserva la possibilità di richiedere qualunque informazione complementare che ritenga utile.

2. La Commissione cerca di ottenere qualunque informazione ritenuta necessaria e, qualora lo reputi opportuno, verifica tali informazioni con le persone di cui all'articolo 16, paragrafo 2 o con qualsiasi altra persona fisica o giuridica.

3. La Commissione può effettuare presso i paesi beneficiari richiedenti, e in collaborazione con questi, controlli per verificare la totalità o una parte delle informazioni raccolte. La Commissione sollecita le autorità del paese beneficiario in questione a collaborare allo svolgimento di queste ricerche. La Commissione può essere assistita in questo compito dagli Stati membri.

4. La Commissione completa l'esame della domanda entro un anno dalla data in cui l'ha ricevuta. Ove necessario, la Commissione può prorogare questo termine, informando della proroga il comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione sottopone l'esito dell'esame al comitato di cui all'articolo 31.

Articolo 18

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 32:

- di concedere il beneficio del regime speciale ai prodotti originari del paese richiedente, oppure
- di non concederlo se ritiene che le disposizioni legislative di tale paese non siano sufficienti a garantire l'effettiva applicazione del contenuto delle norme dell'ITTO.

2. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione ai paesi richiedenti insieme alla data della loro entrata in vigore.

3. In particolare, qualora la Commissione decida di non concedere il regime speciale ad un dato paese, illustra a detto paese, su domanda dello stesso, le motivazioni della sua decisione. Tali contatti sono tenuti in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 31.

Sezione 5

Procedura di controllo e metodi di cooperazione amministrativa del regime speciale di incentivazione della protezione ambientale

Articolo 19

1. I certificati di origine «formulario A» rilasciati per i prodotti di cui all'articolo 10 nonché le dichiarazioni su fattura previste dall'articolo 90 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contengono, secondo il caso, la seguente dicitura:

«Clausola ambientale — titolo II del regolamento (CE) n. 2820/98»

2. Se si tratta di prodotti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la validità del certificato di origine «formulario A» o della dichiarazione su fattura è limitata all'applicazione del regime speciale di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi altro trattamento preferenziale.

Sezione 6

Altre disposizioni comuni dei regimi speciali di incentivazione

Articolo 20

1. Fatto salvo l'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma del citato regolamento (CEE) n. 2454/93, a un paese può essere temporaneamente revocato, totalmente o parzialmente, il beneficio del regime speciale di incentiva-

zione se esistono elementi di prova sufficienti che consentono di ritenere che detto paese non ha rispettato i suoi impegni ai sensi degli articoli 11 e 16. Tale revoca totale o parziale non pregiudica l'eventuale applicazione dell'articolo 22.

2. La decisione di revoca di cui al paragrafo 1 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 21

Per i prodotti molto sensibili di cui all'allegato I, parte 1, la riduzione di dazio derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 non può superare il 40 %.

TITOLO III

CASI E PROCEDURE DI RIPRISTINO DEI DAZI DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Sezione 1

Clausola di revoca temporanea

Articolo 22

1. Il regime previsto dal presente regolamento può, in qualsiasi momento, essere revocato temporaneamente, del tutto o in parte, nei casi seguenti:

- a) pratica di qualsiasi forma di schiavitù o di lavoro forzato, quale definita dalle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e dalle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105;
- b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;
- c) palesi insufficienze dei controlli doganali in materia di esportazione e di transito di droga (prodotti illeciti e precursori) e inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;
- d) frode e mancanza di cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di origine modulo A;
- e) La revoca avverrà in piena conformità con le norme dell'OMC di pratiche commerciali palesemente sleali da parte di un paese beneficiario;
- f) palese contrasto con gli obiettivi delle convenzioni internazionali, quali l'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), la Convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), la Commissione internazionale per la conserva-

zione di tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e l'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico (NASCO), relative alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.

2. La revoca temporanea non è automatica ma scatta al termine della procedura di cui agli articoli seguenti, compreso l'articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 23

1. I casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 che potrebbero rendere necessario il ricorso a misure di revoca temporanea possono, con riguardo alle lettere d) ed f), essere individuati dalla Commissione e, con riguardo alle lettere da a) ad f), esserle comunicati da uno Stato membro nonché da qualsiasi persona fisica o giuridica e a qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possano dimostrare un interesse alla misura di revoca temporanea. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni a tutti gli Stati membri.

2. Su richiesta di uno Stato membro o su richiesta della Commissione possono essere avviate consultazioni. Dette consultazioni debbono svolgersi entro otto giorni lavorativi successivi al ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni di cui al paragrafo 1 e comunque prima che venga istituita qualsiasi misura comunitaria di revoca.

3. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato di cui all'articolo 31 che si riunisce su convocazione del suo presidente, il quale comunica con sollecitudine agli Stati membri tutte le informazioni utili.

4. Le consultazioni vertono in particolare sull'analisi delle condizioni contemplate dall'articolo 22, nonché sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 24

1. Qualora risulti alla Commissione che esistono elementi di prova sufficienti per stabilire che, nel caso di un paese beneficiario, sussistono le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), essa può adottare nei confronti di tale paese, per un periodo di tre mesi, eventualmente rinnovabile una volta, una misura di sospensione di tutti i vantaggi del regime previsto dal presente regolamento, o di parte di essi, purché essa abbia prima:

- informato il comitato di cui all'articolo 31 circa le sue intenzioni;
- invitato gli Stati membri ad adottare i necessari provvedimenti cautelari, che consentano di salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità;
- pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione per indicare che esistono

dubbi fondati in merito alla corretta applicazione del regime preferenziale da parte di detto paese beneficiario, che possono rimettere in discussione il diritto di tale paese di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

2. Entro dieci giorni uno Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.

3. Al termine del periodo di sospensione, la Commissione decide di:

- porre fine alla misura di sospensione provvisoria, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31;
- oppure avviare le consultazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2 ai fini della revoca temporanea delle preferenze di cui all'articolo 22, paragrafo 2. In attesa dei risultati delle consultazioni e dell'inchiesta eventualmente aperta ai sensi dell'articolo 25, la Commissione può decidere di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 25

1. Qualora, al termine delle consultazioni di cui all'articolo 23, risulti alla Commissione l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione procede nel modo seguente:

- a) mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione annuncia l'apertura di un'inchiesta e ne informa il paese interessato; l'avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che qualsiasi informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; inoltre, fissa i termini entro i quali gli interessati possono rendere noto per iscritto il loro parere;
- b) la Commissione apre l'inchiesta, per la durata di un anno al massimo, in collaborazione con gli Stati membri e sentito il comitato di cui all'articolo 31; la durata dell'inchiesta può essere prolungata, se necessario, secondo la stessa procedura.

2. La Commissione procede alla raccolta di qualsiasi informazione ritenuta utile e, ove lo ritenga opportuno, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31, verifica le informazioni presso gli operatori economici e le autorità competenti del paese beneficiario interessato. A tale titolo, la Commissione può inviare sul posto i propri esperti allo scopo di verificare le affermazioni sostenute dalle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1. La Commissione offre ogni opportunità alle autorità competenti del paese beneficiario interessato affinché queste non

facciano mancare la cooperazione necessaria al corretto svolgimento di tali indagini.

3. In tale compito, la Commissione può essere anche assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione.

4. La Commissione può sentire le parti interessate, le quali devono essere ascoltate qualora l'abbiano chiesto per iscritto entro i termini fissati nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, dimostrando che potrebbero essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per essere sentite oralmente.

5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni in base ai dati disponibili.

Articolo 26

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 31 una relazione sulle risultanze della stessa.

2. Ove ritenga che non sia necessario adottare alcuna misura di revoca temporanea, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31, un avviso di chiusura dell'inchiesta, comprendente una relazione delle sue conclusioni sostanziali.

3. Ove ritenga che sia necessaria una misura di revoca, la Commissione fa una proposta adeguata al Consiglio, il quale delibera in merito entro 30 giorni a maggioranza qualificata.

Sezione 2

Clausola antidumping

Articolo 27

Il beneficio preferenziale è generalmente concesso a prodotti che costituiscono oggetto di dazi antidumping o antisovvenzioni a norma del regolamento (CE) n. 384/96⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 2026/97⁽²⁾, a meno che

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

venga stabilito che le misure in questione si basano sul danno causato e su prezzi che non tengono conto del regime tariffario preferenziale accordato al paese interessato. A tal fine, in una comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la Commissione fornisce l'elenco dei prodotti e dei paesi per i quali la preferenza non è concessa.

Sezione 3

Clausola di salvaguardia

Articolo 28

1. Qualora un prodotto originario di uno dei paesi o territori indicati nell'allegato III sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

2. La Commissione annuncia l'avvio di un'indagine mediante avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni utili debbono essere comunicate alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale gli interessati possono rendere noto il loro parere per iscritto.

3. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione tiene conto in particolare degli elementi che figurano nell'allegato VI, nella misura in cui siano disponibili.

4. Le suddette decisioni vengono adottate dalla Commissione entro un termine di 30 giorni, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 31. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di 10 giorni. In tal caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di 30 giorni.

5. I paesi beneficiari interessati sono informati di tali misure prima della loro entrata in vigore effettiva.

6. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile, a seconda dei casi, l'informazione o l'esame, la Commissione, dopo averne informato gli Stati membri, può applicare ogni

misura preventiva strettamente necessaria, che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, per fare fronte a tale situazione.

7. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agraria comune a norma dell'articolo 43 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato, né di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere eventualmente applicate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 29

1. Per l'applicazione del dazio preferenziale, l'espressione «Tariffa doganale comune» va intesa nel senso dell'aliquota più bassa indicata nelle colonne 3 o 4, che prende in considerazione i periodi di applicazione di cui a detta colonna, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾; non viene ridotto il dazio applicato nell'ambito di una quota tariffaria.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, l'aliquota finale dei dazi preferenziali calcolata in base alle disposizioni del presente regolamento e applicata arrotondando al primo decimale e trascurando il secondo decimale.

3. Ove la determinazione delle aliquote dei dazi preferenziali a norma del paragrafo 2 porti ad una delle seguenti aliquote, i dazi preferenziali in questione sono equiparati ad un'esenzione dai dazi:

- nel caso di dazi ad valorem, almeno 1 %,
- nel caso di dazi specifici, almeno 0,5 euro per ciascun importo calcolato in euro.

4. A meno che gli allegati dispongano diversamente con riguardo ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, ogni qualvolta che il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si limita al dazio ad valorem. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo o massimo, la riduzione preferenziale si

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 (GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1).

applica anche a quest'ultimo importo. Se essi si compongono di più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica a tutti.

5. Gli adeguamenti relativi agli allegati I, II VII e VIII resi necessari da modifiche apportate alla nomenclatura combinata sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

Articolo 30

1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento col beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata (NC) e, se del caso, della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric), debbono specificare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 840/96 della Commissione ⁽²⁾

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta della stessa ed entro l'undicesimo giorno di ogni mese, il resoconto dettagliato delle quantità di prodotti ai quali è stato concesso il beneficio del presente regime nel corso dei mesi precedenti. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente in modo tale da garantire l'osservanza della presente disposizione.

Articolo 31

1. Il comitato delle preferenze generalizzate istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3281/94, in prosieguo denominato «comitato», può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In base ad una relazione annuale della Commissione, esso esamina in qual misura è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti del presente schema, nonché le eventuali misure previste della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 32 o mediante una proposta presentata al Consiglio, per garantire il pieno rispetto di tale principio.

3. In base ad una relazione annuale della Commissione, esso esamina altresì l'incidenza delle disposizioni speciali

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 (GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 114 del 8.5.1996, pag. 7.

in materia di droga, compresi i progressi compiuti dai paesi di cui all'allegato V nella lotta contro la droga, nonché le eventuali misure di sospensione totale o parziale del beneficio di cui all'articolo 7, previste dalla Commissione nel caso in cui tali progressi vengano giudicati insufficienti, secondo la procedura di cui all'articolo 32 e previa consultazione del paese beneficiario interessato.

4. in base ad una relazione annuale della Commissione, esso esamina altresì l'incidenza dei regimi speciali di incentivazione, compresi i progressi compiuti dai paesi beneficiari, nonché le misure previste per rimediare alle carenze riscontrate. Dette misure vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32.

Articolo 32

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione di cui trattasi. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Durante le votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Qualora le misure previste non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le disposizioni proposte.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

1. La Commissione adotta le misure di attuazione del bilancio necessarie per garantire un'assistenza tecnica

adeguata ai paesi beneficiari dello schema, in particolare ai paesi meno progrediti, per facilitare loro l'impiego dei vantaggi dello schema, nonché, in generale, l'accesso agli scambi internazionali, anche attraverso mezzi informatici.

2. La Commissione adotta altresì le misure di attuazione del bilancio necessarie per l'applicazione di tutte le disposizioni di cui ai titoli II e III del presente regolamento.

Articolo 34

1. Le domande presentate ai sensi degli articoli 3 o 11 del regolamento (CE) n. 1154/98 sono considerate domande presentate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 16 del presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 3281/94 è prorogato fino al 30 giugno 1999 e l'allegato I è sostituito dai punti dell'allegato I del presente regolamento riguardanti i capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata. L'allegato V del regolamento (CE) n. 3281/94 è sostituito dall'allegato V.

3. La validità dell'articolo 17 del regolamento (CE) 3281/94 è prorogata fino alla data di scadenza del presente regolamento.

4. Si ritiene che il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar, che fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3281/94 e (CE) n. 1256/96, faccia riferimento, con gli opportuni adattamenti, al presente regolamento.

Articolo 35

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Esso è applicabile dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2001, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 2, che è applicabile dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BARTENSTEIN

ALLEGATO I⁽¹⁾ (2)

CATEGORIE DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI (3)

PARTE 1

Prodotti molto sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
0101 20 10	Asini, vivi
0301 91 90	Trote diverse dalle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> :
	— vive
0302 11 90	— fresche o refrigerate
0303 21 90	— congelate
	Filetti:
0304 10 11	— di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i>
0304 20 11	
0304 20 55	— di naselli (<i>Merluccius</i> spp.), congelati
0304 20 56	
0304 20 58	
0304 20 59	— di naselli (<i>Urophycis</i> spp.), congelati
	Altra carne di pesce:
0304 90 47	— di naselli (<i>Merluccius</i> spp.)
0304 90 49	— di naselli (<i>Urophycis</i> spp.)
ex 0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, escluse le orchidee recise, fresche, dal 1° giugno al 31 ottobre
0701 90 51	Patate fresche o refrigerate
	Cipolle, scalogni, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati :
0703 10	— Cipolle e scalogni
0703 90 00	— Porri ed altri ortaggi agliacei
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

(1) Per i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 quando il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la concessione si limita al dazio ad valorem. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo/massimo di percezione, la riduzione preferenziale si applica anche a quest'ultimo importo. Quando il dazio doganale si compone d'uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica all'insieme di questi dazi.

(2) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti del capitolo 3 e dei codici NC 1604, 1605 e 1902 20 10 originari di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Groenlandia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.

(3) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente. Per ragioni di semplificazione sono inclusi alcuni prodotti per i quali è già prevista, in regime di dazio comune, l'esenzione o la sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune.

Codice NC	Designazione delle merci
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
ex 0709 10 00	— Carciofi, dal 1° luglio al 31 ottobre
0709 20 00	— Asparagi
0709 30 00	— Melanzane
0709 40 00	— Sedani, esclusi i sedani-rapa
0709 51	— Funghi
0709 60 10	— Peperoni
0709 70 00	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0709 90 10	— Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)
0709 90 20	— Bietole da costa e cardi
0709 90 40	— Capperi
0709 90 50	— Finocchi
	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 10 00	— Patate
0710 21 00	— Legumi da granella, anche sgranati
0710 22 00	
0710 29 00	
0710 30 00	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710 80 10	— Olive
0710 80 51	— Peperoni
0710 80 61	— Funghi
0710 80 69	
0710 80 80	— Carciofi
0710 80 95	— altri
0710 90 00	— Miscele di ortaggi o di legumi
	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 10 00	— Cipolle
0711 20 10	— Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ^(a)
0711 30 00	— Capperi
0711 40 00	— Cetrioli e cetriolini
0711 90 40	— Funghi
0711 90 60	
0711 90 90	— Miscele di ortaggi o legumi
	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00	— Cipolle
0712 30 00	— Funghi e tartufi

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
0712 90 30	— Pomodori
0712 90 50	— Carote
	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
0802 11 90	— Mandorle dolci, con guscio
0802 21 00	— Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)
0802 22 00	
0802 40 00	— Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche
0803 00 90	Banane, comprese le banane da cuocere, essiccate
0804 20	Fichi, freschi o secchi
0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi
	Agrumi, freschi o secchi:
	— Mandarini, (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:
ex 0805 20 10	— — dal 1° marzo al 31 ottobre
ex 0805 20 30	
ex 0805 20 50	
ex 0805 20 70	
ex 0805 20 90	
ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, diverse dalla varietà Empereur (<i>Vitis vinifera</i> c.v) dal 1° al 31 dicembre
	— altre uve, fresche:
0806 10 93	— — dal 1° gennaio al 14 luglio
0806 10 95	— — dal 15 luglio al 31 ottobre
0806 10 97	— — dal 1° novembre al 31 dicembre
	Uve secche:
	— presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg:
0806 20 11	— — Uve di Corinto
0806 20 12	— — Uva sultanina
0806 20 18	— — altre
	— altre:
0806 20 91	— — Uve di Corinto
0806 20 98	— — altre:
0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi
0807 19 00	

Codice NC	Designazione delle merci
	Mele, pere e cotogne, fresche:
0808 10 10	— Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
	— Pere:
0808 20 10	— — da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre
ex 0808 20 50	— — altre, dal 1° maggio al 30 giugno
0808 20 90	— Cotogne
	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
ex 0809 10 00	— Albicocche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre
ex 0809 20 95	— Ciliege, diverse dalle ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre
ex 0809 30 10 ex 0809 30 90	— Pesche, comprese le pesche noci, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre
ex 0809 40 05	— Prugne, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre
	Altre frutta fresche:
	— Fragole:
0810 10 05	— — dal 1° gennaio al 30 aprile
0810 10 80	— — dal 1° agosto al 31 dicembre
0810 20 90	— More di rovo o di gelso e more-lamponi
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina
0810 40 50	— Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i>
0810 50	— Kiwi
0810 90 40	— Frutti della passione, carambole e pitahaya
	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	— Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 20 11	— — — con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
	— — Altri
0811 20 31	— — — Lamponi

Codice NC	Designazione delle merci
0811 20 39	— — — Ribes nero (cassis)
0811 20 59	— — — More di rovo o di gelso e more-lamponi — altri: — — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — — — con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:
0811 90 11	— — — — Frutta tropicali e noci tropicali
0811 90 19	— — — — altri — — altri:
0811 90 80	— — — Ciliege, diverse dalle ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) Frutta temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00	— Ciliege
0812 20 00	— Fragole
0812 90 10	— Albicocche
0812 90 20	— Arance
0812 90 50	— Ribes nero (cassis)
0812 90 60	— Lamponi
0812 90 70	— Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), saptoglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00	— Albicocche
0813 20 00	— Prugne
0813 30 00	— Mele
0813 40 10	— Pesche, comprese le pesche noci — Miscugli:
0813 50 19	— — Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806, con prugne
0813 50 91	— — altri miscugli di frutta secche
0813 50 99	
0904 20 10	Pimenti, essiccati, non tritati né polverizzati: — Peperoni
1108 20 00	Inulina
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente

Codice NC	Designazione delle merci
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:
1604 13 11	— sardine sotto olio d'oliva
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1704 10 11	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), sotto forma di strisce
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10 30	— Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %
1806 10 90	— Altre preparazioni alimentari, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 10	— — aventi tenore, in peso di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte superiore o uguale al 31 %
1806 20 30	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte superiore o uguale al 25 % e inferiore a 31 %
1806 20 50	— — altri, aventi tenore, in peso, di burro di cacao superiore o uguale al 18 %
	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	— contenenti uova
1902 19	— altre
1904 20 10	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati
	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 10 00	— Cetrioli e cetriolini
2001 20 00	— Cipolle
2001 90 50	— Funghi
2001 90 65	— Olive
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
	— Patate:
2004 10 10	— — semplicemente cotte
2004 10 99	— — altri, diversi da quelli sotto forma di farina, semolino o fiocchi
	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)
2004 90 50	— — Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini (<i>Phaseolus</i> spp.)
2004 90 91	— — Cipolle, semplicemente cotte
2004 90 98	— — altri, compresi i miscugli

Codice NC	Designazione delle merci
	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 10 00	— Ortaggi e legumi omogeneizzati
2005 20	— Patate
2005 40 00	— Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
2005 51 00	— Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
2005 59 00	
2005 60 00	— Asparagi
2005 80 00	— Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
	— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:
2006 00 31	— — Ciliege
2006 00 35	— — Frutta tropicali e noci tropicali
2006 00 38	— — altre
	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura:
2007 10 10	— preparazioni omogeneizzate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
	— altre:
2007 91	— — di agrumi
	Frutta ed altri parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, non nominate né comprese altrove:
	— Ananassi:
2008 20 51	— — senza aggiunta di alcole
2008 20 59	
2008 20 71	
2008 20 79	
2008 20 91	
2008 20 99	
	— Agrumi:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %:
2008 30 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	— — — — altri:
2008 30 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 30 39	— — — — altri
	— — senza aggiunta di alcole:
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

Codice NC	Designazione delle merci
2008 30 51	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 55	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
	— — — — altri
2008 30 59	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 30 75	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (sazuma); clementine, wilkings e altri ibridi di agrumi
2008 30 79	— — — — altri
2008 30 91	— — — senza aggiunta di zuccheri
2008 30 99	— Pere:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:
2008 40 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	— — — — — altre:
2008 40 21	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 29	— — — — — altre
	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 40 39	— — — diverse da quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %
	— Ciliege:
	— — con aggiunta di alcole:
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 60 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
	— — — — altre:
2008 60 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 60 39	— — — — altre
2008 60 59	— — diverse dalle ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), senza aggiunta di alcole
2008 60 69	
2008 60 79	
2008 60 99	— Pesche:
2008 70 11	— — con aggiunta di alcole
2008 70 31	
2008 70 39	
2008 70 59	— — diverse da quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

Codice NC	Designazione delle merci
	<ul style="list-style-type: none"> — Fragole: — — con aggiunta di alcole: — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :
2008 80 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas — — — — altre:
2008 80 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altre — — senza aggiunta di alcole:
2008 80 50	<ul style="list-style-type: none"> — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
2008 80 70	<ul style="list-style-type: none"> — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 80 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — pari o superiore a 4,5 kg
2008 80 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — inferiore a 4,5 kg — altri, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008 19: — — Miscugli: — — — senza aggiunta di alcole: — — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: — — — — — inferiore a 4,5 kg:
2008 92 97	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 98	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri — — altri: — — — con aggiunta di alcole:
2008 99 23	<ul style="list-style-type: none"> — — — — Uva, diversa da quella avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % — — — — altri: — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: — — — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 25	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Frutti della passione e guaiave
2008 99 26	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

Codice NC	Designazione delle merci
2008 99 28	— — — — — altri — — — — — altri: — — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 36	— — — — — Frutta tropicali — — — senza aggiunta di alcole: — — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto superiore a 1 kg:
2008 99 43	— — — — — Uva
2008 99 45	— — — — — Prugne
2008 99 46	— — — — — Frutti della passione, guaiave e tamarindi — — — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:
2008 99 53	— — — — — Uva
2008 99 55	— — — — — Prugne
2008 99 61	— — — — — Frutti della passione e guaiave
2008 99 62	— — — — — Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
2008 99 68	— — — — — altri — — — — senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 72	— — — — — Prugne
2008 99 74	
2008 99 79	
2008 99 99	— — — — — altri Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole: — Succhi d'arancia: — — congelati: — — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:
2009 11 19	— — — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 11 91	— — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C
2009 11 99	— — diversi da quelli congelati: — — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:
2009 19 19	— — — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

Codice NC	Designazione delle merci
2009 19 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C: — — — — di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %
2009 20 19	— Succhi di pompelmo o di pomelo
2009 20 91	
2009 20 99	
	— Succhi di altri agrumi:
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:
2009 30 19	— — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 30 31	— — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33g/cm ³ a 20 °C
2009 30 39	
2009 30 51	
2009 30 55	
2009 30 59	
2009 30 91	
2009 30 95	
2009 30 99	
	— Succhi di ananasso:
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:
2009 40 19	— — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 40 30	— — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C
2009 40 91	
2009 40 93	
2009 40 99	
	— Succhi di mela:
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:
2009 70 19	— — — di valore superiore a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 70 30	— — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C
2009 70 91	
2009 70 93	
2009 70 99	
	— Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm ³ a 20°C:
	— — — succhi di pera:

Codice NC	Designazione delle merci
2009 80 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C: — — — Succhi di pera:
2009 80 50	<ul style="list-style-type: none"> — — — — di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati — — — — altri:
2009 80 61	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 80 63	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %
2009 80 69	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — senza zuccheri addizionati — — — — — altri: — — — — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:
2009 80 73	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — Succhi di frutta tropicali — — — — — altri: — — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:
2009 80 83	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Succhi di frutti della passione e guaiave
2009 80 84	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
2009 80 86	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — altri — — — — — — senza zuccheri addizionati
2009 80 97	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — Succhi di frutta tropicali
2009 80 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — altri — Miscugli di succhi: — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: — — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto — — — — altri:
2009 90 29	<ul style="list-style-type: none"> — — — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C: — — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

Codice NC	Designazione delle merci
2009 90 39	— — — — diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 90 41	— — — altri miscugli di succhi, diversi dai miscugli di succhi di mela e di succhi di pera
2009 90 49	
2009 90 51	
2009 90 59	
2009 90 71	
2009 90 73	
2009 90 79	
2009 90 92	
2009 90 94	
2009 90 95	
2009 90 96	
2009 90 97	
2009 90 98	
	Lieviti vivi:
2102 10 31	— Lieviti di panificazione
2102 10 39	
	Acque ed altre bevande non alcoliche, esclusi succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 90 91	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore allo 0,2 % provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404
2206 00 10	Vinello
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2209 00 11	Aceto di vino
2209 00 19	
	Fecce di vino:
2307 00 19	— diverse da quelle aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %
	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	— Vinaccia:
2308 90 19	— — diversa da quella avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 40 %

Codice NC	Designazione delle merci
	Tabacchi greggi o non lavorati:
2401 10 10	— Tabacchi non scostolati
2401 10 20	
2401 10 41	
2401 10 60	
2401 20 10	— Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati
2401 20 20	
2401 20 41	
2401 20 60	
2401 20 70	
3823 70 00	Alcoli grassi industriali
ex Capitolo 50	Seta, esclusi i prodotti delle voci 5001 00 00 e 5002 00 00
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti della voce 5105
ex Capitolo 52	Cotone, esclusi i prodotti della voce 5203 00 00
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi, arazzi, passamaneria; ricami
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Stoffe a maglia
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
7202	Ferro leghe

PARTE 2

Prodotti sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
	Cavalli, vivi:
	— diversi dai riproduttori di razza pura:
0101 19 90	— — diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 20 90	— Muli e bardotti
	Animali vivi della specie caprina:
0104 20 10	— riproduttori di razza pura ^(a)
	Altri animali vivi:
0106 00 10	— Conigli domestici
0106 00 20	— Piccioni
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
	Frattaglie commestibili di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 80 91 0206 90 91	— diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici:
	Fegati, congelati:
0207 14 91	— di galli e di galline
0207 27 91	— di tacchine e di tacchini
0207 36 89	— di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di oche e di anatre
	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10 11 0208 10 19	— di conigli domestici
0208 90 10	— di piccioni domestici
0208 90 60	— di renne
0208 90 80	— altre

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate:
	— carni:
0210 90 10	— — di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
	— frattaglie:
0210 90 49	— — della specie bovina, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»
0210 90 60	— — delle specie ovina e caprina
0210 90 80	— — altre, diverse dai fegati di volatili
0302 65 20	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi o refrigerati
0303 79 87	Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), congelati
	Filetti di pesci, congelati:
0304 20 61	— di spinaroli e di gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)
0304 20 69	— di altri squali
0304 20 91	— di merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)
ex 0304 20 96	— altri degli ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepsis</i>)
	Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:
ex 0305 30 90	— altri di pesci della specie <i>Clupea ilisha</i> , in salamoia
	Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:
	— diversi dai merluzzi bianchi:
0305 59 70	— — Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)
	Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:
0305 69 30	— Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)
ex 0305 69 90	— altri della specie <i>Clupea ilisha</i> , in salamoia
	Mitili (<i>Mytilus</i> spp.):
0307 31 10	— vivi, freschi o refrigerati:
0307 39 10	— altri
	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):
	— vivi, freschi o refrigerati:

Codice NC	Designazione delle merci
0307 41 91	<ul style="list-style-type: none"> — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus — congelati:
0307 49 31	— — Loligo vulgaris
0307 49 33	— — Loligo pealei
0307 49 35	— — Loligo patagonica
0307 49 38	— — altri
0307 49 51	— — Ommastrephes sagittatus
0307 49 91	<ul style="list-style-type: none"> — altri non congelati: — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: <ul style="list-style-type: none"> — in polvere, in granuli o in altre forme solide
0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99	<ul style="list-style-type: none"> — altri
0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati: <ul style="list-style-type: none"> — aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0405 20 10 0405 20 30	Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 75 %
0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile
0509 00 90	Spugne naturali di origine animale, diverse dalle gregge Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi:
0601 10	<ul style="list-style-type: none"> — allo stato di riposo vegetativo — in vegetazione o fioriti:
0601 20 30	— — Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90	— — altri
0602 20 90	Altre piante vive (comprese le loro radici) talee e marze; bianco di funghi (micelio): <ul style="list-style-type: none"> — alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati, diversi dalle talee innestate o barbatelle, di viti

Codice NC	Designazione delle merci
0602 30 00	— Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	— Rosai, anche innestati
0602 90 10	— Bianco di funghi (micelio)
0602 90 30	— Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole — altre piante da pien'aria: — — Alberi, arbusti e arboscelli:
0602 90 41	— — — da bosco:
0602 90 49	— — — altri, diversi dalle talee radicate e dalle giovani piante
0602 90 51	— — — piante vivaci
0602 90 59	— — — altre — Piante d'appartamento:
0602 90 70	— — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee
0602 90 91	— — Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee
0602 90 99	— — altre
0604 99 90	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati diversi da quelli freschi o semplicemente essiccati Ortaggi, freschi o refrigerati:
0701 10 00	— Patate, diverse da quelle di primizia dal 1° gennaio al 15 maggio
0701 90 10	
0701 90 59	
0701 90 90	
0709 60 99	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni
0709 90 31	— — — Olive, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio ^(a)
0709 90 90	— — altri Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	— Granturco dolce
0710 80 59	— Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni Ortaggi o legumi, temporaneamente conservati, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90 10	— Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
0711 90 30	— Granturco dolce
0711 90 70	— altri
	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 90 05	— Patate
0712 90 90	— altri, miscele di ortaggi o legumi
	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 50 00	— Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>Equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)
0713 90	— altri
	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate:
0714 20 90	— diverse dalle fresche, intere o destinate al consumo umano
0802 32 00	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi
0804 40 90	Avocadi, dal 1° giugno al 30 novembre
0805 30 90	— Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche o secche
0809 40 90	— Prugnone, fresche
	Altre frutta fresche:
0810 20 10	— Lamponi
	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :
0810 40 30	— — Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0810 40 90	— — altri
0810 90 85	— — altri
	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate:
	— Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
0811 20 19	— — diversi da quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiori a 13 %
0811 20 51	— Ribes rosso
	— altri:
0811 90 50	— — mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0811 90 70	— — mirtilli delle specie <i>Vaccinium myrtillides</i> e <i>Vaccinium angustifolium</i>
	Frutta temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 90 95	— altri

Codice NC	Designazione delle merci
0813 40 30	Pere, secche
0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato
0901 90 90	Sucedanei del caffè contenenti caffè
1105	Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
1106 10 00	Farine, semolini e polveri:
1106 30	— di legumi da granella secchi della voce 0713
1208 10 00	— dei prodotti del capitolo 8
1209 11 00	Farina di fave di soia
1209 19 00	Semi di barbabietole, da semina
1210	Coni di luppolo; luppolina
1212 10 10	Carrube, compresi i semi di carrube:
1212 10 99	— Carrube
1214 90 10	— Semi di carrube, sgusciati, frantumati oppure macinati
1302 13 00	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
1302 20	Succhi e estratti vegetali:
1501 00 90	— di luppolo
1502 00 90	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati
1503 00 19	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503
1503 00 90	Grassi di animali delle specie bovina, ovina, caprina
1504 10 10	Stearina solare e oleostearina
1504 20 10	Olio di strutto, oleomargarina ed olio di sevo
ex 1504 30 10	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1505 10 00	— Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo
1508	— Frazioni solide di grassi e oli di pesci
1513 19	— Frazioni solide di grassi e oli di mammiferi marini, diversi dagli oli di balena o di capodoglio
1513 29	Grasso di lana greggio
1513 29	Olio di arachide e sue frazioni, non modificati chimicamente
1513 29	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
1513 29	— diverso dall'olio greggio
1513 29	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:
1513 29	— altri

Codice NC	Designazione delle merci
1515 11 00 1515 19	Olio di lino e sue frazioni
1515 21	Olio di granturco e sue frazioni
1515 29	
1515 30 90	Olio di ricino e sue frazioni
1515 50	Olio di sesamo e sue frazioni
	Altri grassi ed oli vegetali e loro frazioni:
	— Olio di semi di tabacco:
1515 90 29	— — Olio greggio, altro
1515 90 39	— — diversi dagli oli greggi, altri
	Altri oli e loro frazioni, greggi:
1515 90 40	— destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ^(*)
1515 90 51 1515 90 59	— altri
	Altri oli e loro frazioni, diversi dagli oli greggi:
1515 90 60	— destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ^(*)
1515 90 91 1515 90 99	— altri
	Grassi e oli animali e loro frazioni o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 10	Grassi e oli animali e loro frazioni
	Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 20 91 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98	— diversi dagli oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali
1518 00 10	Linossina
	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ^(*) :
1518 00 31	— greggi
1518 00 39	— altri

^(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
1518 00 91	Altri grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni
	Altri:
1518 00 99	— altri
1522 00 10	Degras
1522 00 91	Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)
1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti, di fegato
	Preparazioni e conserve di pesci:
	— Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:
1604 11 00	— — Salmoni
1604 13 90	— — Alacce e spratti
1604 15 11	— — Sgombri delle specie <i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>
1604 15 19	— — altri:
1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni
1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1604 19 91	— — — altri, filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati
	— altre preparazioni e conserve di pesci:
1604 20 05	— — preparazioni di surimi:
1604 20 10	— — — di salmoni
1604 20 30	— — — di salmonidi, diversi dai salmoni
ex 1604 20 50	— — — di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>
1605 90 90	Invertebrati acquatici diversi dai molluschi, preparati o conservati
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
	— Gomme da masticare (chewing-gum):
1704 10 19	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) diverse da quelle sotto forma di strisce:
1704 10 91	— — aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 %
1704 10 99	(compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)
1704 90	— altre, diverse dalle gomme da masticare

Codice NC	Designazione delle merci
1803	Pasta di cacao
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806 20 70	— — Preparazioni dette «Chocolate-milk-crumb»
1806 20 80	— — Glassatura al cacao
1806 20 95	— — altre
1806 31 00	— altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini
1806 32	
1806 90	— altre preparazioni contenenti cacao
	Estratti di malto, preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi fecole o estratti di malto:
1901 10 00	— preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
1901 90 11	— altri
1901 90 19	
1901 90 99	
	PASTE ALIMENTARI FARCITE:
1902 20 91	— cotte
1902 20 99	— altre
1902 30	Altre paste alimentari
1902 40	Cuscus
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciatura o forme simili
1904 10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura
1904 20 91	Preparazioni alimentari a base di granturco
1904 90	Altre preparazioni
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90 30	— Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>Saccharata</i>)
2001 90 40	— Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

Codice NC	Designazione delle merci
2001 90 70	— Peperoni
2001 90 75	— Barbabietole rosse da insalata (<i>Beta vulgaris</i> var. conditiva)
2001 90 85	— Cavoli rossi
2001 90 91	— Frutta tropicali e noci tropicali
2001 90 96	— altri
	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
2004 10 91	— Patate diverse da quelle semplicemente cotte, sotto forma di farina, semolino o fiocchi
	— altri ortaggi e legumi e miscugli:
2004 90 30	— — Crauti, capperi e olive
	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
2005 70	— Olive
2005 90 10	— Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
2005 90 30	— Capperi
2005 90 50	— Carciofi
2005 90 60	— Carote
2005 90 70	— Miscugli di ortaggi
2005 90 75	— Crauti
2005 90 80	— altri
	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate:
2008 11 10	— Burro di arachidi
2008 11 92	— Arachidi, diverse dal burro di arachidi
2008 11 94	
2008 11 96	
2008 11 98	
2008 30 71	— Segmenti di pompelmi e di pomeli
	— miscugli:
2008 92 51	— — senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri
2008 92 59	
2008 92 72	
2008 92 74	
2008 92 76	
2008 92 78	
	— altre, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	— — Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)
2008 99 91	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

Codice NC	Designazione delle merci
	Succhi di arancia non fermentati, diversi da quelli congelati, di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C:
2009 19 99	— diversi da quelli di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %
2009 80 95	— Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>
2101 12 92 2101 12 98	Preparazione a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè
2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
	Lieviti vivi:
2102 10 10	— Lieviti madre selezionati (Lieviti di coltura)
2102 10 90	— altri, diversi dai lieviti di panificazione
2102 20 11	Lieviti morti in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	— Salsa di soia
2103 20 00	— Salsa Ketchup ed altre salse al pomodoro
2103 30 90	— Senape preparata
2103 90 90	— Altre preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2105	Gelati
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90 10	— Preparazioni dette fondute ^(*)
2106 90 20	— Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
2106 90 92 2106 90 98	— altri, diversi dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o con aggiunta di coloranti
2202 10 00	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzate
	Altre bevande non alcoliche:
2202 90 10	— non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
2202 90 95	— — uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %
2202 90 99	— — uguale o superiore a 2 %
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2206 00 31	Altre bevande fermentate; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, ad esclusione del vinello
2206 00 39	
2206 00 51	
2206 00 59	
2206 00 81	
2206 00 89	
	Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 50	— Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
2208 60 11	— Vodka
2208 60 19	
2208 60 91	
2208 60 99	
2208 70	— Liquori
2208 90 11	— Arak
2208 90 19	
	— altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:
	— — inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 57	— — — altre
2208 90 69	— — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
	— — superiore a 2 litri:
2208 90 74	— — — acquaviti diverse da quelle di frutta
2208 90 78	— — — altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208 90 91	— Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol
2208 90 99	
	Aceti, diversi dagli aceti di vino, presentati in recipienti di capacità:
2209 00 91	— inferiore o uguale a 2 litri
2209 00 99	— superiore a 2 litri
	Tabacchi non scostolati
2401 10 70	— Tabacchi «dark air cured»
2402 20	Sigarette contenenti tabacco
2402 90 00	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di succedanei del tabacco
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

Codice NC	Designazione delle merci
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco
2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente
2819	Ossidi e idrossidi di cromo
ex 2820	Ossidi di manganese, esclusi i prodotti della voce 2820 90 10
2823 00 00	Ossidi di titanio
2825 80 00	Ossidi di antimonio
2827 10 00	Cloruro di ammonio
2830 10 00	Solfuri di sodio
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati
2836 20 00	Carbonato di disodio
2836 40 00	Carbonati di potassio
2836 60 00	Carbonati di bario
2841 61 00	Permanganato di potassio
2849 20 00	Carburi di silicio
2849 90 30	Carburi di tungsteno
2850 00 70	Siliciuri
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi esclusi i prodotti delle voci 2905 43 00, 2905 44 e 2905 45 00
	Naftoli e loro sali
2907 15 90	— altri
2907 22 10	Idrochinone
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912 41 00	Vanillina (aldeide metilprotocatechica)
2914 11 00	Acetone
2914 21 00	Canfora
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Codice NC	Designazione delle merci
2916 12	Esteri dell'acido acrilico
2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali
2918 14 00	Acido citrico
2918 15 00	Sali ed esteri dell'acido citrico
2918 22 00	Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri
2921	Composti a funzione ammina
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2924 29 30	Paracetamolo (DCI)
2926 10 00	Acrilonitrile
2930 90 12	Cisteina
2930 90 14	Cistina
2930 90 16	Derivati di cisteina o cistina
2930 90 20	Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)
2932 12 00	2-Furaldeide (furfurale)
2932 13 00	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico
2932 21 00	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine
2933 61 00	Melamina
2935 00 90	Altri solfonammidi
3102	Concimi minerali o chimici azotati
	Concimi minerali o chimici fosfatici:
3103 10	— Perfosfati
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
3206	Altre sostanze coloranti; preparati di cui alla nota 3 del presente capitolo, diversi da quelli delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

Codice NC	Designazione delle merci
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902
3823 12 00	Acido oleico
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907 60 00	Tereftalato di polietilene
3907 99	Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
3921 90 19	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche diverse dai prodotti alveolari in poliestere, diversi dai fogli e dalle lastre ondulate
3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste e cartocci di polimeri di etilene
4011	Coperture nuove, di gomma
4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma
4013	Camere d'aria, di gomma
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi i prodotti di cui alle parti 3 e 4 ed i prodotti delle voci 4104 10 91, 4105 11 91, 4105 11 99, 4105 12, 4105 19, 4106 11 90, 4106 12 00, 4106 19 00, 4107 10 10, 4107 29 10 e 4107 90 10
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio naturale o ricostituito
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
4418 10 4418 20 10 4418 30 10	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

Codice NC	Designazione delle merci
4420 10 11 4420 90 11 4420 90 19 4420 90 91	Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94
4503	Lavori di sughero naturale
4601 99 10	Stuoie, impagliature e graticci di materiali diversi da quelli vegetali, confezionati con trecce e manufatti della voce 4601 10
4602 90 00	Lavori da panieriaio diversi da quelli di materiali vegetali ottenuti direttamente nella loro forma
4820 10 30	Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini
4905 10 00	Globi
4908	Decalcomanie di ogni genere
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
6907	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio esclusi i prodotti della voce 7601
8102 93 00	Fili di molibdeno
8108 90 30	Barre, profilati e fili di titanio
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli di titanio
8108 90 70	Tubi di titanio
8108 90 90	Altri lavori di titanio
8109 90 00	Altri lavori di zirconio
8112 30 90	Germanio diverso da greggio, polveri, cascami e avanzi
8112 99 30	Niobio (colombio), renio
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento
ex 8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire diversi della voce 8452 10
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico
8516 29 91	Altri apparecchi elettrici per il riscaldamento, con ventilatore incorporato
8516 31	Asciugacapelli
8516 40	Ferri da stiro elettrici
8516 50 00	Forni a microonde
8516 60 70	Griglie e girarrosti
8516 71 00	Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè
8516 72 00	Tostapane

Codice NC	Designazione delle merci
8516 79 80	Altri apparecchi elettrotermici, esclusi scaldapiatti e friggitrice
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521, esclusi i prodotti delle voci 8522 90 10 e 8522 90 93
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, ad eccezione dei prodotti della voce 8528 13 00; televisori a circuito chiuso (video monitor e videoproiettori)
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530
8534 00	Circuiti stampati
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

Codice NC	Designazione delle merci
8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 00	Autoveicoli per il trasporto di merci
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101
9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

PARTE 3

Prodotti semi-sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
	Pesci vivi:
	— diversi da quelli ornamentali:
	— — altri:
ex 0301 99 90	— — — di mare: Squali (<i>Squalus</i> spp.), talpe (<i>Lamna cornubica</i> ; <i>Isurus nasus</i>), ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)
	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesci della voce 0304:
0302 21 10	— Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
0302 21 30	— Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)
0302 22 00	— Passere di mare (<i>Pleuronectes patessa</i>)
0302 62 00	— Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0302 63 00	— Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
	— Squali:
0302 65 50	— — Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)
0302 65 90	— — altri
	— altri:
	— — di mare:
0302 69 33	— — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), diversi dalla specie <i>Sebastes marinus</i>
0302 69 41	— — — Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0302 69 45	— — — Molve (<i>Molva</i> spp.)
0302 69 51	— — — Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)
0302 69 85	— — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)
0302 69 86	— — — Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)
0302 69 92	— — — Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)
0302 69 99	— — — altri
0302 70 00	Fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati
	Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304:
0303 31 10	— Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)

Codice NC	Designazione delle merci
0303 31 30	— Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)
0303 33 00	— Sogliole (<i>Solea</i> spp.)
0303 39 10	— Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)
0303 72 00	— Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0303 73 00	— Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
0303 75	— Squali
	— altri:
	— — di mare:
0303 79 37	— — — Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), diversi dalla specie <i>Sebastes marinus</i>
0303 79 45	— — Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0303 79 51	— — — Molve (<i>Molva</i> spp.)
	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :
0303 79 60	— — — dal 1° gennaio al 14 febbraio
0303 79 62	— — — dal 16 giugno al 31 dicembre
0303 79 83	— — — Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)
0303 79 85	— — — Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)
0303 79 92	— — — Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezealandiae</i>)
0303 79 93	— — — Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)
0303 79 94	— — — Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> e <i>Peltorhamphus novaezealandiae</i>
0303 79 96	— — — altri
0303 80 90	Fegati, uova e lattimi
	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi o refrigerati:
	— altra carne di pesce (anche tritata):
	— — diversi dai pesci di acqua dolce:
ex 0304 10 98	— — — diversi dai lati di aringhe: di squali (<i>Squalus</i> spp.), ipoglossi neri (<i>Rheinhardtius hippoglossoides</i>), ipoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>), talpe (<i>Lamna cornubica</i> , <i>Isarus nasus</i>)
	Filetti congelati:
	— di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e dei pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :
0304 20 21	— — della specie <i>Gadus macrocephalus</i>

Codice NC	Designazione delle merci
0304 20 29	— — altri
0304 20 31	— di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
0304 20 33	— di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0304 20 37	— di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.), diversi della specie <i>Sebastes marinus</i>
0304 20 41	— di merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0304 20 43	— di molve (<i>Molva</i> spp.)
0304 20 71	— di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
0304 20 73	— di passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)
0304 20 87	— di pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)
	Carne di pesce congelata:
0304 90 39	— di merluzzi bianchi della specie <i>Gadus ogac</i> e dei pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>
0304 90 41	— di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
0304 90 45	— di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0304 90 57	— di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)
0304 90 59	— di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)
0304 90 97	— altri
0305 69 50	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> und <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e Salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati in salamoia
	Crostacei congelati:
0306 11	— Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)
0306 12	— Astici (<i>Homarus</i> spp.)
	— Gamberetti:
0306 13 10	— — Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>
0306 13 40	— — Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)
0306 13 50	— — Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>
0306 13 80	— — altri
0306 14	— Granchi
0306 19 10	— Gamberi
0306 19 90	— altri, compresi le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

Codice NC	Designazione delle merci
	Crostacei non congelati:
0306 21 00	— Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)
0306 22	— Astici (<i>Homarus</i> spp.)
0306 23 10 0306 23 90	— Gamberetti altri diversi dai gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i>
0306 24	— Granchi
	— altri, compresi le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di crostacei:
0306 29 10	— — Gamberi
ex 0306 29 90	— — altri: <i>Peurullus</i> spp.
	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:
	— Ostriche:
0307 10 90	— — diverse dalle ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.)
	— Ostriche:
0307 21 00 0307 29	— Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles Saint-Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>
0307 31 90 0307 39 90	— Mitili (<i>Perna</i> spp.)
0307 41 10	— Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.), vive, fresche o refrigerate
0307 41 99	— Calamari e calamaretti vivi, freschi o refrigerati, diversi dal genere <i>Loligo</i> spp. o <i>Ommastrephes sagittatus</i>
0307 49 01 0307 49 11 0307 49 18	— Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.), congelate
	— altre seppie, calamari e calamaretti non congelati:
0307 49 71	— — Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.), secche, salate o in salamoia
0307 49 99	— — Calamari e calamaretti diversi dal genere <i>Loligo</i> spp. o <i>Ommastrephes sagittatus</i> , secchi, salati o in salamoia
0307 51 00 0307 59	— Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)
	— altri:
0307 91 00	— — vivi, freschi o refrigerati
	— altri congelati:
0307 99 13	— — Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i>

Codice NC	Designazione delle merci
0307 99 18	— — altri invertebrati acquatici
0307 99 90	— altri, diversi dai congelati
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0602 10 90	Talee senza radici e marze, diverse da quelle di viti
	Piante da pien'aria:
	— Alberi, arbusti e arboscelli, diversi da quelli da bosco
0602 90 45	— — Talee radicate e giovani piante
0603 10 15	Orchidee recise, fresche, dal 1° giugno al 31 ottobre
	Fogliame, foglie, rami ed altri parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento:
0604 10 90	— Muschi e licheni, esclusi i licheni delle renne
	— Altri, freschi:
0604 91 21	— — Alberi di Natale
0604 91 29	
0604 91 49	— — Rami di conifere, diversi da quelli di abeti di Nordmann [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] e di abeti nobili (Abies procera Rehd.)
0604 91 90	— — Altri
0802 12 90	Mandorle dolci, fresche o secche, sgusciate
0802 31 00	Noci comuni, fresche o secche, con guscio
	Avocadi, freschi o secchi,
0804 40 20	— dal 1° gennaio al 31 maggio
0804 40 95	— dal 1° dicembre al 31 dicembre
0805 40	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20 90	— uva spina e ribes bianco
0811 90 31	— altre, con tenore, in peso, di zuccheri inferiore al 13 %
0811 90 39	
	— senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 90 85	— — Frutta tropicali e noci tropicali
0811 90 95	— — — altre

Codice NC	Designazione delle merci
0812 90 40	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>), temporaneamente conservati ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
0813 40 50	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: — Papaie
0813 40 70 0813 40 95	— Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pithaya
0813 50 12 0813 50 15	— altre — — Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 — — — senza prugne
0813 50 31 0813 50 39	— — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0901 21 00 0901 22 00	Caffè torrefatto
0905 00 00	Vaniglia
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0910 40 13	Timo, diverso da Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>), non tritato né polverizzato
0910 40 19	Timo, tritato o polverizzato
0910 40 90	Foglie di alloro
0910 91 90	Miscugli tritati o polverizzati
0910 99 99	Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli
1209 21 00	Semi di erba medica
1209 29 80	Altri semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole: — altre
1209 30 00	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
1209 91	Semi di ortaggi
1209 99 91	Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti alla voce 1209 30 00
1209 99 99	Altri semi Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1511 10 90	— Olio greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1511 90	— altri

Codice NC	Designazione delle merci
1513 11	Olio di cocco (olio di copra), greggio
1513 21	Oli di palmisti o di babassù, greggi
1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, non gregge
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg
	Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:
1604 15 90	— Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i>
1604 19 92	— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)
1604 19 93	— Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
1604 19 94	— Naselli (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)
1604 19 95	— Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)
1604 19 98	— altri
	Altre preparazioni e conserve di pesci:
ex 1604 20 90	— di merluzzi carbonari affumicati, di spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) di sgombri (<i>Scomber australasicus</i>) o di lampreda di fiume, tritati
1604 30	Caviale e suoi succedanei
	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
1605 10 00	— Granchi
1605 20	— Gamberetti
1605 30 90	— Astici
1605 40 00	— altri crostacei
1605 90 11	— Mitili (<i>Mytilus spp.</i> , <i>perna spp.</i>), in recipienti ermeticamente chiusi
1605 90 19	— Mitili (<i>Mytilus spp.</i> , <i>perna spp.</i>), diversi da quelli in recipienti ermeticamente chiusi
1605 90 30	— Molluschi diversi da mitili
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 10 15	— non contenente o contenente, in peso, meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio
1806 10 20	

Codice NC	Designazione delle merci
1902 20 10	<p>Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici</p> <p>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico:</p>
2001 90 20	<ul style="list-style-type: none"> — Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
2001 90 60	<ul style="list-style-type: none"> — Cuori di palma
2006 00 91	<p>Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), diverse dallo zenzero:</p> <ul style="list-style-type: none"> — diverse da quelli aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:
2006 00 99	<ul style="list-style-type: none"> — — Frutta tropicali e noci tropicali
2006 00 99	<ul style="list-style-type: none"> — — altre
2007 10 91	<p>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — preparazioni omogeneizzate:
2007 10 99	<ul style="list-style-type: none"> — — diverse da quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
2008 19	<p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Frutta a guscio ed altri semi, anche mescolati tra loro, diversi dagli arachidi
2008 91 00	<ul style="list-style-type: none"> — Cuori di palma
2008 92 12	<ul style="list-style-type: none"> — Miscugli: — — con aggiunta di alcole: — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:
2008 92 14	<ul style="list-style-type: none"> — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 92 32	<ul style="list-style-type: none"> — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 9 %
2008 92 34	
2008 92 36	
2008 92 38	<ul style="list-style-type: none"> — — senza aggiunta di zuccheri o di alcole:
2008 92 92	<ul style="list-style-type: none"> — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg
2008 92 93	
2008 92 94	
2008 92 96	
2008 99 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — Zenzero, con aggiunta di alcole
2008 99 19	<ul style="list-style-type: none"> — altri: — — con aggiunta di alcole: — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 9 %:

Codice NC	Designazione delle merci
2008 99 38 2008 99 40	<ul style="list-style-type: none"> — — — — diversi da quelli con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas — — — senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 47 2008 99 49	<ul style="list-style-type: none"> — — — — diversi da zenzero, uva, prugne, frutti della passione, guaiave e tamarindi
	<p>Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:
2009 80 36 2009 80 38	<ul style="list-style-type: none"> — — di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto
	<ul style="list-style-type: none"> — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C:
2009 80 71	<ul style="list-style-type: none"> — — — succhi di ciliege, di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati — — altri di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 80 88 2009 80 89	<ul style="list-style-type: none"> — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %
2009 80 96	<ul style="list-style-type: none"> — — succhi di ciliege, senza zuccheri addizionati
2101 11	Estratti, essenze e concentrati di caffè
2102 30 00	Lieviti in polvere preparati
2302 50 00	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi
2309 10 90	<p>Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari</p> <p>Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:</p>
2309 90 91	<ul style="list-style-type: none"> — Polpe di barbabietole melassate
2309 90 93	<ul style="list-style-type: none"> — Premiscele
2309 90 95 2309 90 97	<ul style="list-style-type: none"> — altre
	Tabacchi greggi o non lavorati:
2401 10 30 2401 10 49 2401 10 50 2401 10 80 2401 10 90	<ul style="list-style-type: none"> — Tabacchi non scostolati

Codice NC	Designazione delle merci
2401 20 30 2401 20 49 2401 20 50 2401 20 80 2401 20 90	— Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati
2401 30 00	Cascami di tabacco
2402 10 00	Sigari, compresi i sigari spuntati, e sigaretti, contenenti tabacco
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio
2825 10 00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici
2827 32 00	Cloruro di alluminio
2834 10 00	Nitriti
2904 20 00	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi degli idrocarburi
2914 22 00	Cicloesanone e metilcicloesanoni
2916 11 10	Acido acrilico
2916 14	Esteri dell'acido metacrilico
2917 12 10	Acido adipico e suoi sali
2917 14 00	Anidride maleica
2917 32 00	Ortoftalati di diottile
2917 35 00	Anidride ftalica
2918 21 00	Acido salicilico e suoi sali
2918 29 10	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoci, loro sali e loro esteri
2924 10 00	Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti
2924 21	Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti
2924 29 90	Altri composti a funzione carbossiammide
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi
2929 10	Isocianati
2930 40 90	Metionina diversa da metionina (DCI)
2930 90 70	Altri tiocomposti organici, diversi dai prodotti delle voci da 2930 90 12 a 2930 90 50
2940 00 90	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939, diversi dal ramnosio, dal raffiniosio, e dal mannosio

Codice NC	Designazione delle merci
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni di cui alla nota 3 del capitolo 32; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
3906 10 00	Polimetacrilato di metile
3907 10 00	Poliacetali
3908	Poliammidi, in forme primarie
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata
ex 4106	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, ad eccezione dei prodotti delle voci 4106 11 90, 4106 12 00 e 4106 19 00
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4204 00	Oggetti di cuoio o ricostituiti, per usi tecnici
4205 00 00	Altri lavori di cuoio o ricostituiti
ex Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio esclusi i prodotti di cui alla parte 2
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
ex Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
7117	Minuterie di fantasia
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 4
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

Codice NC	Designazione delle merci
ex Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie esclusi i prodotti di cui alla parte 2 ed i prodotti delle voci 8101 10 00, 8101 91 10, 8102 10 00, 8102 91 10, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31, 8112 30 20, 8112 91 10, 8112 91 31, 8112 91 81, 8112 91 89 e 8113 00 20
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
8406	Turbine a vapore
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
ex 8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 ad eccezione dei prodotti della voce 8418 99
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8443	Macchine ed apparecchi per la stampa, comprese le macchine a getto d'inchiostro, diverse da quelle della voce 8471; macchine ausiliarie per la stampa
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

Codice NC	Designazione delle merci
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metalli, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia
8467	Utensili, pneumatici, idraulici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale
8469	Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi
8470	Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ottografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggaffare]

Codice NC	Designazione delle merci
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
ex 8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica, esclusi i prodotti della voce 8517 19 10
8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarriofficina, autovetture radiologiche)
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713
8715 00	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, loro parti
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale

Codice NC	Designazione delle merci
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90
ex Capitolo 91	Orologeria esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

PARTE 4

Prodotti non sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
	Cavalli vivi:
	— diversi dai riproduttori di razza pura:
0101 19 10	— — destinati alla macellazione ^(a)
	Carni di animali della specie suina, diverse da quelle della specie suina domestica:
	— fresche o refrigerate:
0203 11 90	— — in carcasse o mezzene
0203 12 90	— — prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati
0203 19 90	— — altre
	— congelate:
0203 21 90	— — in carcasse o mezzene
0203 22 90	— — prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati
0203 29 90	— — altre
	Frattaglie commestibili:
	— della specie bovina, fresche o refrigerate:
	— — diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici:
0206 10 91	— — — fegati
0206 10 99	— — — altre
	— della specie bovina, congelate:
0206 21 00	— — lingue
0206 22 90	— — fegati
0206 29 99	— — altre
	— della specie suina, diverse dalla specie suina domestica, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici:
0206 30 90	— — fresche o refrigerate
	— — congelate:
0206 41 99	— — — fegati
0206 49 99	— — — altri
	— delle specie ovina o caprina, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici:

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
0206 80 99	— — fresche o refrigerate
0206 90 99	— — congelate
0207 34	Fegati grassi, freschi o refrigerati
	Fegati grassi, congelati:
0207 36 81	— — di oche
0207 36 85	— — di anatre
	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10 90	— di conigli, diversi dai conigli domestici, o di lepri
0208 20 00	— Cosce di rane
	— di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:
0208 90 20	— — di quaglie
0208 90 40	— — altre
0301 10 90	Pesci ornamentali, di mare vivi
	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
	— Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505 10 90	— — diverse da quelle gregge
0505 90 00	— altre
0601 20 10	Piantimi, piante e radici di cicoria, diverse dalle radici della voce 1212
0602 20 10	Talee innestate e barbatelle, di viti
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento:
	— rami di conifere, freschi:
0604 91 41	— — abeti di Nordmann [<i>Abies nordmanniana</i> (Stev.) Spach] e di abeti nobili (<i>Abies procera</i> Rhed.)

Codice NC	Designazione delle merci
0604 99 10	— — altri, semplicemente essiccati Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	— Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0713 20 00	— Ceci
0713 31 00	— Fagioli (<i>Vigna spp. Phaseolus spp.</i>)
0713 32 00	
0713 33	
0713 39 00	
0713 40 00	— Lenticchie
0714 20 10	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano ^(a)
0714 90 90	Topinambur ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, midollo della palma a sago, freschi, refrigerati, congelati o essiccati Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
0802 50 00	— Pistacchi
0802 90 50	— Pinoli o semi del pino domestico
0802 90 60	— Noci macadamia
0802 90 85	— altre
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0807 20 00	Papaie, fresche
0812 90 30	Papaie, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901 11 00	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato
0901 90 10	Bucce e pellicole di caffè
0902 10 00	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg
0904 12 00	Pepe (del genere <i>Piper</i>), tritato o polverizzato Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati:
0904 20 39	— Altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , non tritati né polverizzati
0904 20 90	— tritati o polverizzati

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
0908 10 90	Noci moscate, diverse dalle noci non tritate o polverizzate destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi
0908 20 90	Macis, tritato o polverizzato
0909 10 90	Semi di badiana
0910 20	Zafferano
0910 91 10	Miscugli di spezie previsti nella nota 1 b) di questo capitolo, non tritate né polverizzate
0910 99 91	Altre spezie non tritate né polverizzate
	Semi da foraggio, da sementa:
1209 22	— di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)
1209 23	— di festuca
1209 24 00	— di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)
1209 25	— di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)
1209 26 00	— di fleolo (coda di topo)
1209 29 10	— Vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)
1209 29 50	— Semi di lupini
1211 10 00	Radici di liquirizia, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1211 90 30	Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate
1212 10 91	Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati
1212 30 00	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
1212 99 10	Radici di cicoria non torrefatte principalmente per l'alimentazione umana
1302 12 00	Succhi ed estratti vegetali, di liquirizia
1302 31 00	Agar-Agar
1302 32 10	Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube
1501 00 11	Grassi di maiale (compreso lo strutto), destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ^(a)
1503 00 30	Olio di sevo, non emulsionato, non mescolato né altrimenti preparato, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ^(a)
1505 90 00	Grasso di lana e sostanze derivate, compresa la lanolina, escluso il grasso di lana greggio

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
1506 00 00	Altri grassi ed oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10 10	Olio di palma, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ^(a)
	Altri grassi ed oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515 40 00	— Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
1515 60 90	— Olio di jojoba, escluso l'olio greggio
1515 90 10	— Oli di oleococca, di oiticiea; cera di mirica; cera del Giappone; loro frazioni
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1518 00 95	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni
1521 10 90	Cere vegetali, (diverse dai trigliceridi), diverse da quelle gregge
	Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	— non contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva:
1522 00 99	— — diversi dalle morchie o fecce di olio e dalle paste di saponificazione (soapstocks)
1603 00 30	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore a 20 kg
1081 00 00	Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto
1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
	Preparazioni alimentari:
1901 90 91	— Altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404
	— Ananassi:
2008 20 19 2008 20 39	— — con aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg con tenore in peso di zuccheri uguale o inferiore a 17 %
2101 20 20 2101 20 92 2101 20 98	Estratti, essenze o concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate
2102 20 19	Lieviti morti:
	— altri

^(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
2102 20 90	Microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002)
2103 30 10	Farina di senapa
2201 10	Acque minerali ed acque gassate, senza aggiunte di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2203 00	Birra di malto
	Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20 26 2208 20 29 2208 20 86 2208 20 89	— Acquaviti di vino o di vinacce
2208 30 11 2208 30 19	— Whisky «bourbon» ^(*)
2208 30 32	— Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 52 2208 30 58	— Whisky detto «blended»
2208 30 72	— Altri whisky scozzesi, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 82 2208 30 88	— altri whisky
2208 90 33 2208 90 38	— Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie
	— Altre acquaviti:
2208 90 48	— — di frutta, diverse dal Calvados, presentati in recipiente di capacità inferiore o uguale a 2 litri
2208 90 71	— — di frutta, presentati in recipiente di capacità superiore a 2 litri
2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, diversi dalle ghiande di quercia e castagne d'India e dai residui della spremitura di frutta
2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati
Capitolo 27	Combustibili minerali; oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3 ed i prodotti delle voci 2804 69 00, 2805 11 00, 2805 19 00, 2805 21 00, 2805 22 00, 2805 30, 2805 40 10, 2818 20 00, 2818 30 00, ex 2844 30 11 (cermets greggi, cascami e avanzi di uranio impoverito in U 235), 2844 30 19, ex 2844 30 51 (cermets greggi, cascami e avanzi di torio), 2845 10 00 e 2845 90 10
ex Capitolo 29	Prodotti chimici inorganici, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3 ed i prodotti delle voci 2905 43 00 e 2905 44
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3 ed i prodotti delle voci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti per concia di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti per concia di gambie e dei frutti di mirobolano), ed ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3, ed i prodotti delle voci 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99, 3502 90 70, 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti di cui alla parte 2, ed i prodotti delle voci 3809 10 e 3824 60
ex Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3
ex 4107	Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, diverse da quelle delle voci 4108 e 4109, esclusi i prodotti delle voci 4107 10 10, 4107 29 10 e 4107 90 10

Codice NC	Designazione delle merci
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia
4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
ex Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre simili; metalli preziosi; metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie; monete, esclusi i prodotti di cui alla parte 3
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 1 ed i prodotti delle voci 7201 10 11, 7201 10 19, 7201 10 30, 7201 20 00, 7201 50 90, 7206, 7218 10 00 e 7224 10 00
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie a rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7304	Tubi (per esempio: saldati o ribaditi) e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

Codice NC	Designazione delle merci
7305	Altri tubi a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 3

Codice NC	Designazione delle merci
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti, esclusi i prodotti della voce 9401 10 10
9403 40	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403 80 00	Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
9403 90	Parti
9406 00	Costruzioni prefabbricate
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi i prodotti di cui alla parte 2
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

ALLEGATO II

PARTE 1

Elenco dei settori e dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 ^(a)

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitoli 1 e 2	Animali vivi, carni e frattaglie commestibili	Argentina Brasile Uruguay
Capitolo 3 1604 1605 1902 20 10	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici; preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi, e di altri invertebrati acquatici	Thailandia
Capitolo 4	Latte e derivati del latte, uova di uccelli, miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Argentina ⁽¹⁾ Messico
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	Cina
Capitoli 6-8	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci; frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Cile Messico Thailandia
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Brasile
Capitoli 10 e 11	Cereali, prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole, inulina, glutine di frumento	Malaysia ⁽¹⁾
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali, paglie e foraggi	Cina ⁽¹⁾ Ucraina
Capitolo 13	Gomme, resine ed altri succhi ed estatti vegetali	Brasile ⁽¹⁾ Cile ⁽¹⁾

^(a) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

⁽¹⁾ Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali, prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	Indonesia Malaysia Filippine
Capitoli 16-23 ad eccezione dei codici 1604, 1605 e 1902 20 10	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; zuccheri e prodotti a base di zuccheri; cacao e sue preparazioni; preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria; preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; preparazioni alimentari diverse; bevande, liquori alcolici e aceti; residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	Argentina Brasile Thailandia
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	Brasile
Capitoli 25-27	Minerali	Arabia Saudita Russia Libia ⁽¹⁾
Capitolo 28 Capitolo 29 Capitolo 30 Capitolo 32 Capitolo 33 Capitolo 34 Capitolo 35 Capitolo 36 Capitolo 37 Capitolo 38	Prodotti chimici, esclusi i concimi	Cina ⁽¹⁾
Capitolo 31	Concimi	Bielorussia Kazakistan Russia Ucraina Cile ⁽¹⁾
Capitoli 39 e 40	Materie plastiche e gomma	Malaysia Thailandia
Capitolo 41	Cuoio e pelli	Argentina Brasile India Pakistan
Capitoli 42 e 43	Lavori di cuoio e di pelli da pellicceria	Cina India Pakistan Thailandia
Capitoli 44-46	Legno	Malaysia Indonesia
Capitoli 47-49	Carta	Brasile ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
Capitoli 50-60	Tessili	India Pakistan
Capitoli 61-63	Abbigliamento	Malaysia Thailandia Macao Cina ⁽¹⁾
Capitoli 64-67	Calzature	Brasile Thailandia Cina Indonesia
Capitoli 68-70	Vetro e ceramica	Cina ⁽¹⁾
Capitolo 71	Minuterie e metalli preziosi	Thailandia Brunei Kazakistan
7202 11 7202 99 11 7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11 7207 19 14 (*) 7207 19 16 (*) 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 (*) 7207 20 57 7207 20 71 7208 10 00 (*) 7208 25 00 (*) 7208 26 00 (*) 7208 27 00 (*) 7208 36 00 (*) 7208 37 (*) 7208 38 (*) 7208 39 (*) 7208 40 (*) 7208 51 10 7208 51 30 (*) 7208 51 50 (*) 7208 51 91 (*) 7208 51 99 (*) 7208 52 10 7208 52 91 (*) 7208 52 99 (*) 7208 53 10 7208 53 90 (*) 7208 54 (*) 7208 90 10 (*) 7209 15 00 7209 16 (*) 7209 17 (*) 7209 18 (*) 7209 25 00 7209 26 (*) 7209 27 (*) 7209 28 (*)	Prodotti CECA	Brasile Messico Albania ⁽²⁾ Ucraina ⁽²⁾ Bielorussia ⁽²⁾ Moldavia ⁽²⁾ Russia ⁽²⁾ Georgia ⁽²⁾ Armenia ⁽²⁾ Azerbaigian ⁽²⁾ Kazakistan ⁽²⁾ Turkmenistan ⁽²⁾ Uzbekistan ⁽²⁾ Tagikistan ⁽²⁾ Kirghizistan ⁽²⁾ Sudafrica ⁽²⁾ Cina ⁽³⁾

⁽¹⁾ Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

⁽²⁾ Applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.

⁽³⁾ La Cina è soltanto esclusa per i prodotti indicati con un asterisco, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
7209 90 10 (*)		
7210 11 10 (*)		
7210 12 11 (*)		
7210 12 19 (*)		
7210 20 10 (*)		
7210 30 10 (*)		
7210 41 10 (*)		
7210 49 10 (*)		
7210 50 10 (*)		
7210 61 10 (*)		
7210 69 10 (*)		
7210 70 31 (*)		
7210 70 39 (*)		
7210 90 31 (*)		
7210 90 33 (*)		
7210 90 38 (*)		
7211 13 00		
7211 14 10 (*)		
7211 14 90		
7211 19 20 (*)		
7211 19 90		
7211 23 10 (*)		
7211 23 51		
7211 29 20 (*)		
7211 90 11 (*)		
7212 10 10 (*)		
7212 10 91 (*)		
7212 20 11 (*)		
7212 30 11 (*)		
7212 40 10 (*)		
7212 40 91 (*)		
7212 50 31 (*)		
7212 50 51 (*)		
7212 60 11 (*)		
7212 60 91		
7213 10 00 (*)		
7213 20 00		
7213 91 10 (*)		
7213 91 20		
7213 91 41 (*)		
7213 91 49 (*)		
7213 91 70		
7213 91 90		
7213 99 10 (*)		
7213 99 90		
7214 20 00 (*)		
7214 30 00		
7214 91 10 (*)		
7214 91 90		
7214 99 10 (*)		
7214 99 31 (*)		
7214 99 39 (*)		
7214 99 50 (*)		
7214 99 61 (*)		
7214 99 69 (*)		
7214 99 80 (*)		
7214 99 90		
7215 90 10 (*)		
7216 10 00		
7216 21 00		
7216 22 00		
7216 31		
7216 32		
7216 33		
7216 40		
7216 50		
7216 99 10		
7218 91 11		
7218 91 19		
7218 99 11		

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
7218 99 20		
7219 11 00		
7219 12		
7219 13		
7219 14		
7219 21		
7219 22		
7219 23 00		
7219 24 00		
7219 31 00		
7219 32		
7219 33		
7219 34		
7219 35		
7219 90 10		
7220 11 00		
7220 12 00		
7220 20 10		
7220 90 11		
7220 90 31		
7221 00		
7222 11		
7222 19		
7222 30 10		
7222 40 10		
7222 40 30		
7224 90 01		
7224 90 05		
7224 90 08		
7224 90 15		
7224 90 31		
7224 90 39		
7225 11 00		
7225 19		
7225 20 20		
7225 30 00		
7225 40		
7225 50 00		
7225 91 10		
7225 92 10		
7225 99 10		
7226 11 10		
7226 19 10		
7226 19 30		
7226 20 20		
7226 91		
7226 92 10		
7226 93 20		
7226 94 20		
7226 99 20		
7227		
7228 10 10		
7228 10 30		
7228 20 11		
7228 20 19		
7228 20 30		
7228 30		
7228 60 10		
7228 70 10		
7228 70 31		
7228 80 10		
7228 80 90 (*)		
7301 10 00		
7302 10 31		
7302 10 39		
7302 10 90		
7302 20 00		
7302 40 10		
7302 90 10		

Codice NC	Designazione delle merci	Paesi interessati
7202 21 7202 41 7202 49 7202 50 00 7202 60 00 7202 70 00 7202 80 00 7202 91 00 7202 93 00 7202 99 19 7202 99 30 7202 99 80 7205 7217 7223 Da 7303 a 7326 74 a 83	Metalli comuni non CECA	Kazakistan Russia Cina
8470 8471 8473 8504 8505 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 30 8525 40 8526 8527 8528 8529 8531 8532 8533 8534 8536 8540 11 8540 12 8541 8542	Elettronica di consumo	Malaysia
Capitolo 86 Capitolo 88 Capitolo 89	Materiale di trasporto	Brasile ⁽¹⁾
Capitoli da 94 a 96	Merci e prodotti vari	Thailandia Cina

⁽¹⁾ Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

PARTE 2

Metodo di determinazione dei paesi e dei settori di cui all'articolo 3

I. *Classificazione dei paesi beneficiari secondo il loro indice di sviluppo*

L'indice di sviluppo stabilisce per ciascun paese un livello globale di sviluppo industriale rispetto al livello di sviluppo dell'Unione europea. Tale indice combina il reddito per abitante e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti secondo la formula seguente:

$$\frac{\{\log[(Y_i/POP_i)/(Y_{ue}/POP_{ue})]+\log[X_i/X_{ue}]\}}{2}$$

in cui:

Y_i è il reddito del paese beneficiario considerato

Y_{ue} è il reddito dell'Unione europea

POP_i è la popolazione del paese beneficiario considerato

POP_{ue} è la popolazione dell'Unione europea

X_i è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato

X_{ue} è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea

Secondo la formula suindicata, se l'indice ha valore 0, lo sviluppo industriale di un paese è considerato identico a quello dell'Unione europea.

Le fonti statistiche utilizzate sono la Banca mondiale (Rapporto sullo sviluppo nel mondo 1993) per quanto riguarda il reddito e la popolazione, e l'UNCTAD (Manuale di statistiche del commercio internazionale e dello sviluppo 1992) per quanto riguarda le esportazioni di prodotti manufatti.

II. *Classifica dei paesi beneficiari secondo il loro indice di specializzazione relativa per settori*

L'indice di specializzazione applicabile a ciascun paese beneficiario risulta dal rapporto tra la parte delle importazioni di un settore determinato in provenienza da tale paese rispetto al totale delle importazioni comunitarie dello stesso settore, da un lato, e la parte di queste ultime rispetto al totale delle importazioni comunitarie per tutti i settori industriali.

III. *Combinazione degli indici di sviluppo e di specializzazione*

La combinazione dei due indici determina, per ciascun paese, i settori di cui all'articolo 3.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo è superiore a -1, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 1.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1 e -1,23, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 1,5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,23 e -1,70, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,70 e -2, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 3 è 7.

L'articolo 3 non si applica ai paesi il cui indice di sviluppo sia inferiore a -2.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate (*)

A. PAESI INDIPENDENTI

AL	Albania	AO	Angola ⁽²⁾	BO	Bolivia ⁽³⁾
UA	Ucraina	ET	Etiopia ⁽²⁾	PY	Paraguay
BY	Bielorussia	ER	Eritrea ⁽²⁾	UY	Uruguay
MD	Moldavia	DJ	Gibuti ⁽²⁾	AR	Argentina
RU	Russia	SO	Somalia ⁽²⁾	CY	Cipro
GE	Georgia	KE	Kenia	LB	Libano
AM	Armenia	UG	Uganda ⁽²⁾	SY	Siria
AZ	Azerbaigian	TZ	Tanzania ⁽²⁾	IQ	Irak
KZ	Kazakistan	SC	Seicelle e dipendenze	IR	Iran
TM	Turkmenistan	MZ	Mozambico ⁽²⁾	JO	Giordania
UZ	Uzbekistan	MG	Madagascar ⁽²⁾	SA	Arabia Saudita
TJ	Tagikistan	MU	Maurizio	KW	Kuwait
KG	Kirghizistan	KM	Comore ⁽²⁾	BH	Bahreïn
HR	Croazia ⁽¹⁾	ZM	Zambia ⁽²⁾	QA	Qatar
BA	Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾	ZW	Zimbabwe	AE	Emirati Arabi Uniti
XM	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾	MW	Malawi ⁽²⁾	OM	Oman
MA	Marocco	ZA	Sudafrica	YE	Yemen ⁽²⁾
DZ	Algeria	NA	Namibia	AF	Afghanistan ⁽²⁾
TN	Tunisia	BW	Botswana	PK	Pakistan
LY	Libia	SZ	Swaziland	IN	India
EG	Egitto	LS	Lesotho ⁽²⁾	BD	Bangladesh ⁽²⁾
SD	Sudan ⁽²⁾	MX	Messico	MV	Maldive ⁽²⁾
MR	Mauritania ⁽²⁾	GT	Guatemala ⁽³⁾	LK	Sri Lanka
ML	Mali ⁽²⁾	BZ	Belize	NP	Nepal ⁽²⁾
BF	Burkina Faso ⁽²⁾	HN	Honduras ⁽³⁾	BT	Bhutan ⁽²⁾
NE	Niger ⁽²⁾	SV	El Salvador ⁽³⁾	MM	Birmania (Myanmar) ⁽²⁾
TD	Ciad ⁽²⁾	NI	Nicaragua ⁽³⁾	TH	Thailandia
CV	Capo Verde ⁽²⁾	CR	Costa Rica ⁽³⁾	LA	Laos ⁽²⁾
SN	Senegal	PA	Panama ⁽³⁾	VN	Vietnam
GM	Gambia ⁽²⁾	CU	Cuba	KH	Cambogia ⁽²⁾
GW	Guinea Bissau ⁽²⁾	KN	Saint Christopher e Nevis	ID	Indonesia
GN	Guinea ⁽²⁾	HT	Haiti ⁽²⁾	MY	Malaysia
SL	Sierra Leone ⁽²⁾	BS	Bahamas	BN	Brunei
LR	Liberia ⁽²⁾	DO	Repubblica Dominicana	PH	Filippine
CI	Costa d'Avorio	AG	Antigua e Barbuda	MN	Mongolia
GH	Ghana	DM	Dominica	CN	Cina
TG	Togo ⁽²⁾	JM	Giamaica	PG	Papua Nuova Guinea
BJ	Benin ⁽²⁾	LC	Saint Lucia	NR	Nauru
NG	Nigeria	VC	Saint Vincent	SB	Salomone, isole ⁽²⁾
CM	Camerun	BB	Barbados	TV	Tuvalu ⁽²⁾
CF	Repubblica Centrafricana ⁽²⁾	TT	Trinidad e Tobago	KI	Kiribati ⁽²⁾
GQ	Guinea Equatoriale ⁽²⁾	GD	Grenada	FJ	Figi
ST	São Tomé e Príncipe ⁽²⁾	CO	Colombia ⁽³⁾	VU	Vanuatu ⁽²⁾
GA	Gabon	VE	Venezuela ⁽³⁾	TO	Tonga
CG	Congo	GY	Guiana	WS	Samoa ⁽²⁾
CD	Repubblica democratica del Congo ⁽²⁾	SR	Suriname	FM	Stati federati della Micronesia
RW	Ruanda ⁽²⁾	EC	Ecuador ⁽³⁾	MH	Marshall
BI	Burundi ⁽²⁾	PE	Perù ⁽³⁾	PW	Palau
		BR	Brasile		
		CL	Cile		

(*) Il codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CE) n. 2645/98 (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22)].

⁽¹⁾ Paesi per i quali il beneficio delle preferenze è limitato ai prodotti dei capitali da 1 a 24 della nomenclatura combinata dell'allegato 1.

⁽²⁾ Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.

⁽³⁾ Questo paese è anche elencato nell'allegato V.

B. PAESI E TERRITORI

dependenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

GI Gibilterra
SH Sant'Elena e dipendenze
IO Territori britannici dell'Oceano Indiano
YT Mayotte
GL Groenlandia
PM Saint Pierre e Miquelon
BM Bermuda
AI Anguilla
TC Isole Turks e Caicos
VI Isole Vergini americane
KY Isole Cayman
VG Isole Vergini britanniche
MS Montserrat
AW Aruba
AN Antille olandesi
FK Isole Falkland e dipendenze
MO Macao
XO Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
NC Nuova Caledonia e dipendenze
XA Oceania americana ⁽¹⁾
WF Isole Wallis e Futuna
PN Isole Pitcairn
XZ Oceania neozelandese (isole Tokelau e isola Niue, isole Cook)
PF Polinesia francese
XR Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico, Georgia del Sud e isole Sandwich)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi e territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake, isola Baker, Howland, Jarvis, Kingman Reef e Palmyra (GU L 355 del 10.12.1998, pag. 22).

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

SD Sudan	SO Somalia
MR Mauritania	UG Uganda
ML Mali	TZ Tanzania
BF Burkina Faso	MZ Mozambico
NE Niger	MG Madagascar
TD Ciad	KM Comore
CV Capo Verde	ZM Zambia
GM Gambia	MW Malawi
GW Guinea Bissau	LS Lesotho
GN Guinea	HT Haiti
SL Sierra Leone	YE Yemen
LR Liberia	AF Afghanistan
TG Togo	BD Bangladesh
BJ Benin	MV Maldive
CF Repubblica Centrafricana	NP Nepal
GQ Guinea equatoriale	BT Bhutan
ST São Tomé e Príncipe	MM Myanmar (Birmania)
CD Repubblica democratica del Congo	LA Laos
RW Ruanda	KH Cambogia
BI Burundi	SB Salomone, isole
AO Angola	TV Tuvalu
ET Etiopia	KI Kiribati
ER Eritrea	VU Vanuatu
DJ Gibuti	WS Samoa

ALLEGATO V

Elenco dei paesi contemplati all'articolo 7

Gruppo andino

CO Colombia
VE Venezuela
EC Ecuador
PE Perù
BO Bolivia

Mercato comune dell'America centrale

GT Guatemala
HN Honduras
SV El Salvador
NI Nicaragua
CR Costa Rica
PA Panama

*ALLEGATO VI***Elementi da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 29, paragrafo 3**

- Riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari
 - Riduzione della loro produzione
 - Aumento delle loro scorte
 - Chiusura dei loro impianti
 - Fallimenti
 - Scarsa redditività
 - Basso tasso di sfruttamento del loro potenziale
 - Occupazione
 - Commercio
 - Prezzi
-

ALLEGATO VII ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(riguarda esclusivamente i prodotti che soddisfano le condizioni previste dagli articoli 6 e 7)

CATEGORIE DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI ⁽³⁾

PARTE 1

Prodotti molto sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
	Animali vivi della specie suina:
	— altri:
	— — di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 10	— — — delle specie domestiche
	— — di peso uguale o superiore a 50 kg:
	— — — delle specie domestiche:
0103 92 11	— — — — Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg
0103 92 19	— — — — altri
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:
0209 00 90	— Grasso di volatili
	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
	— — Frattaglie:
	— — — altre
	— — — — Fegati di volatili:
0210 90 71	— — — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salate o in salamoia
0210 90 79	— — — — — altre

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

⁽²⁾ Per i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24, quando il dazio doganale si compone di un dazio ad valorem e di uno o più dazi specifici, la concessione si limita al dazio ad valorem. Laddove i dazi doganali sono costituiti da un dazio ad valorem con un dazio minimo/massimo di percezione, la riduzione preferenziale si applica anche a quest'ultimo importo. Quando il dazio doganale si compone d'uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale si applica all'insieme di questi dazi.

⁽³⁾ Per i prodotti contrassegnati con la lettera a) la risoluzione si applica ai dazi specifici e ai dazi ad valorem.

Codice NC	Designazione delle merci
	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %
	— altri:
	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
	— Iogurt:
0403 10 11	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
0403 10 13	
0403 10 19	
0403 10 31	
0403 10 33	
0403 10 39	
	— altri:
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
0403 90 11	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide:
0403 90 13	
0403 90 19	
0403 90 31	
0403 90 33	
0403 90 39	
0403 90 51	— — — altri
0403 90 53	
0403 90 59	
0403 90 61	
0403 90 63	
0403 90 69	
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 10	— Burro
	— Paste da spalmare lattiere:
0405 20 90	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

Codice NC	Designazione delle merci
0405 90	— altri Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	— di volatili da cortile:
0407 00 11 0407 00 19	— — da cova ⁽¹⁾
0407 00 30	— — altri Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	— Tuorli:
	— — essiccati:
0408 11 80	— — — altri — — altri:
	— — — altri:
0408 19 81	— — — — liquidi
0408 19 89	— — — — altri, compresi congelati — altri:
	— — essiccati:
0408 91 80	— — — altri — — altri:
0408 99 80	— — — altri
	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
ex 0703 20 00	— Aglio, dal 1° giugno al 31 gennaio Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
ex 0707 00 05	— Cetrioli lunghi più di 15 cm, dal 1° novembre al 15 maggio
0707 00 90	— Cetriolini Altri legumi, freschi o refrigerati:
ex 0709 10 00 (a)	— Carciofi, dal 1° gennaio al 30 giugno — Funghi e tartufi:
0709 52 00	— — Tartufi

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
ex 0809 10 00	— Albicocche, dal 1° giugno al 31 luglio
ex 0809 30	— Pesche (comprese le pesche noci) dall'11 giugno al 30 settembre
	— Prugne e prugnone:
ex 0809 40 05	— — Prugne, dall'11 giugno al 30 settembre
	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
	— di frumento (grano):
1101 00 11	— — di frumento (grano) duro
1101 00 15	— — di frumento (grano) tenero e di spelta
1101 00 90	— di frumento segalato
	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00	— Farina di segala
	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	— Semole e semolini:
1103 11	— — di frumento (grano)
	— Agglomerati in forma di pellets:
1103 21 00	— — di frumento (grano)
	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
	— altri:
1212 91	— — Barbabietole da zucchero:
1212 92 00	— — Canne da zucchero
	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 e 1503:
	— Grassi di maiale (compreso lo strutto):
1501 00 19	— — altri

Codice NC	Designazione delle merci
	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
	— preparazioni omogeneizzate
ex 1602 10 00	— — di carne suina, bovina, ovina e caprina
	— di fegato di qualsiasi animale:
	— — altre
ex 1602 20 90	— — — di suini, di bovini, di ovini, di caprini
	— della specie suina:
	— — Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 10	— — — della specie suina domestica
	— — Spalle e loro pezzi:
1602 42 10	— — — della specie suina domestica
1602 49 11	— — altre, compresi i miscugli:
1602 49 13	— — — della specie suina domestica:
1602 49 15	
1602 49 19	
1602 49 30	
1602 49 50	
	— altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	— — Preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
ex 1602 90 10	— — — preparazioni di sangue delle specie bovina e suina
	— — altre:
	— — — altre:
1602 90 51	— — — — contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica
	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 11 00	— Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 19 00	— Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 10	— — Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1702 20 90	— — altri
	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

Codice NC	Designazione delle merci
1702 30 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Isoglucosio — Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio:
1702 40 10	<ul style="list-style-type: none"> — — Isoglucosio
1702 60	<ul style="list-style-type: none"> — altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio: — — altri, compreso lo zucchero invertito:
1702 90 30	<ul style="list-style-type: none"> — — Isoglucosio
1702 90 60	<ul style="list-style-type: none"> — — Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale — — Zuccheri e melassi, caramellati:
1702 90 71	<ul style="list-style-type: none"> — — — contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio — — — altri:
1702 90 75	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in polvere, anche agglomerati
1702 90 80	<ul style="list-style-type: none"> — — Sciroppo di inulina
1702 90 99	<ul style="list-style-type: none"> — — altri Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: — altri: — — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 30	<ul style="list-style-type: none"> — — — di isoglucosio — — — altri:
2106 90 51	<ul style="list-style-type: none"> — — — — di lattosio
2106 90 59	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: — Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: — — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina: — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:

Codice NC	Designazione delle merci
2309 10 15	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
2309 10 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:
2309 10 39	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:
2309 10 59	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
2309 10 70	— — — non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
	— altri:
	— — altri:
	— — — contententi amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
	— — — — contenenti amido o fecole o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina:
	— — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:
2309 90 35	— — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
2309 90 39	— — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:
2309 90 49	— — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %
2309 90 59	— — — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore 50 %
2309 90 70	— — — — non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

PARTE 2

Prodotti sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
	Animali vivi della specie bovina:
0102 90	— altri
0201 ⁽¹⁾	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202 ⁽¹⁾	Carni di animali della specie bovina, congelate:
	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 20	— Carni della specie bovina
	Amidi e fecole; inulina:
1108 14 00	— — Fecola di manioca (cassava)
	— — altri amidi e fecole:
	— — — altri:
ex 1108 19 90	— — — — altri diverse dalle fecole di arrow-root
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati a miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	— altri, compreso lo zucchero invertito:
	— — Zuccheri e melassi, caramellati:
	— — — altri:
1702 90 79	— — — — altri
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	— altre:
	— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
	— — — altre:
2106 90 55	— — — — di glucosio o di malto-destrina
	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
	— Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
	— — Residui della fabbricazione degli amidi di granoturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:

⁽¹⁾ Qualora le importazioni nella Comunità di carne bovina dei codici 0201 e 0202, originarie di un paese di cui all'allegato IV, superassero in un dato anno, un quantitativo che corrisponde a quelle delle importazioni registrate nella Comunità durante l'anno che, dal 1969 al 1974, ha formato oggetto delle importazioni comunitarie più consistenti, dell'origine considerata, aumentata di un tasso di crescita annuo del 7 %, il beneficio dell'esenzione dal dazio doganale è parzialmente o totalmente sospeso per i prodotti dell'origine in questione.

Codice NC	Designazione delle merci
2303 10 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — superiore a 40 % in peso <p>Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — altri: <ul style="list-style-type: none"> — — altri: <ul style="list-style-type: none"> — — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50, 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: — — — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina: — — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:
2309 90 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore a 10 %

PARTE 3

Prodotti semi-sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
0805 10	<p>Agrumi, freschi o secchi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Arance
ex 0805 20	<ul style="list-style-type: none"> — Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 1° novembre alla fine di febbraio

PARTE 4 ⁽¹⁾

Prodotti non sensibili

Codice NC	Designazione delle merci
	Cavalli, vivi, diversi dai riproduttori di razza pura:
0101 19 10	— Cavalli destinati alla macellazione ⁽²⁾ :
0101 19 90	— altri cavalli
0104 20 10	Animali vivi della specie caprina riproduttori di razza pura ⁽²⁾
0106 00 10	Conigli domestici vivi
0106 00 20	Piccioni vivi
0203 11 90	Carni di animali delle specie suina, fresche, refrigerate o congelate diverse da quelle della specie suina domestica
0203 12 90	
0203 19 90	
0203 21 90	
0203 22 90	
0203 29 90	
	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0204 10 00 (*)	— Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate
0204 21 00 (*)	— altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate
0204 22 (*)	
0204 23 00	
0204 30 00 (*)	— Carcasse e mezzene di agnello, congelate
0204 41 00 (*)	— altre carni di animali della specie ovina, congelate
0204 42 (*)	
0204 43 (*)	
0204 50 (*)	— Carni di animali della specie caprina
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
	Frattaglie commestibili fresche, refrigerate o congelate
0206 10 91	— degli animali della specie bovina
0206 10 95 (*)	
0206 10 99	
0206 21 00	
0206 22 90	
0206 29 91 (*)	
0206 29 99	
0206 30 90	
0206 41 99	— degli animali della specie suina diversi da quelli della specie suina domestica
0206 49 99	
0206 80 91	
0206 90 91	— degli animali delle specie cavallina, asinina o mulesca
0206 80 99	— degli animali delle specie ovina o caprina
0206 90 99	

⁽¹⁾ Per i prodotti indicati da un asterisco, originari dei paesi elencati nell'allegato V, il dazio preferenziale è stabilito in conformità all'articolo 2 e all'allegato I.

⁽²⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
0207 34 0207 36 81 0207 36 85	Fegati grassi di oche o anatre, freschi, refrigerati o congelati
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della voce 0208 90 50
0208 90 50 (*)	— — Carni di balena e di foca
	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 11 90 (*)	— Carni:
0210 12 90 (*) 0210 19 90 (*)	— — della specie suina diverse da quelle della specie domestica
0210 90 21 (*)	— — di renne
0210 90 29 (*)	— — altre carni
	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
	— — Frattaglie:
	— — — della specie bovina:
0210 90 41 (*)	— — — — Pezzi detti «onglets» e «hampes»
0210 90 90 (*)	— — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
CAPITOLO 3 ⁽¹⁾	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
0407 00 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova di volatili da cortile
0409 00 00	Miele naturale
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, non nominati né compresi altrove
CAPITOLO 6 ⁽²⁾	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
0701	Patate, fresche o refrigerate
ex 0703 20 00 (*)	— Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio

⁽¹⁾ Il dazio doganale è del 3,6 % per i gamberetti della sottovoce NC 0306 13 originari dei paesi elencati nell'allegato V.

⁽²⁾ Per i fiori recisi della voce 0603, originari dei paesi elencati nell'allegato V, le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, si considerano rispettate se i quantitativi immessi in libera pratica con beneficio preferenziale in un determinato anno superano il volume delle importazioni da uno di detti paesi verso la Comunità corrispondente alla cifra a metà tra il quantitativo superiore e quello medio dei quattro ultimi anni per i quali si dispongono delle rilevazioni statistiche.

Codice NC	Designazione delle merci
0706 90 30	Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>) fresco o refrigerato
	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
ex 0707 00 05 (*)	— Cetrioli la cui lunghezza non supera i 15 cm, dal 1° novembre al 15 maggio
ex 0707 00 05 (*)	Cetrioli freschi o refrigerati dal 16 maggio al 31 ottobre
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
	Altri legumi freschi o refrigerati:
ex 0709 10 00 (*)	— Carciofi, dal 1° novembre al 31 dicembre
ex 0709 20 00	— Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio
0709 30 00	— Melanzane
0709 40 00	— Sedani, esclusi i sedani-rapa
0709 51 30	— Funghi
0709 60 10	— Peperoni
0709 60 99	— altri
0709 90 70	— Zucchine
0709 90 90	— altri
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della voce 0710 80 10
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle voci 0710 20 10 e 0711 20 90
	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00	— Cipolle
0712 30 00	— Funghi e tartufi
0712 90 05	— Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate
0712 90 30	— Pomodori
0712 90 50	— Carote
ex 0712 90 90	— altri, escluse le olive

Codice NC	Designazione delle merci
0713	<p>Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati</p> <p>Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:</p> <p>— Radici di manioca:</p> <p>— — altri:</p>
0714 10 91 (*)	<p>— — — dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi</p>
0714 20 10	<p>— — Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano ⁽¹⁾</p> <p>— altri:</p> <p>— — Radici di arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:</p> <p>— — — dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi:</p>
ex 0714 90 11 (*)	<p>— — — — radici di arrow-root</p> <p>— — — — altri:</p>
ex 0714 90 19 (*)	<p>— — — — radici di arrow-root</p>
0714 90 90	<p>— — Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di unulina; midollo della palma a sago</p> <p>Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:</p>
0802 50 00	<p>— Pistacchi</p>
0802 90 50	<p>— Pinoli o semi del pino domestico</p>
0802 90 60	<p>— Noci macadamia</p>
0802 90 85	<p>— altri</p>
0803 00 90	<p>Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate</p>
0804 10 00 0804 30 00 0804 40 0804 50 00	<p>Datteri, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi</p> <p>Agrumi, freschi o secchi:</p>
ex 0805 20	<p>— Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 15 maggio al 15 settembre</p>

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
0805 30 90	— Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>)
0805 40	— Pompelmi e pomeli
0805 90 00	— altri
	Uve, fresche o secche:
	— secche
	— — altre
0806 20 92 (*)	— — — Uva sultanina
	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
0807 11 00	— Cocomeri
0807 19 00	— altri meloni
0807 20 00	— Papaie
0809 20 05	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>) fresche
	Prugnone
0809 40 90	Altre frutta, fresche:
0810 20	— Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina
	Frutti del genere « <i>Vaccinium</i> »:
0810 40 30	— — Mirtilli (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0810 40 50	— — Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »
0810 40 90	— — altri
0810 50	— Kiwi
	— altri:
0810 90 30	— — Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie
0810 90 40	— — Frutti della passione, carambole e pitahaya
0810 90 85	— — altre

Codice NC	Designazione delle merci
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
0813 10 00	— Albicocche
0813 20 00	— Prugne
0813 30 00	— Mele
	— altre frutta:
0813 40 10	— — Pesche, comprese le pesche noci
0813 40 30	— — Pere
0813 40 50	— — Papaie
0813 40 70	— — Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 40 95	— — altre
	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 50 12 0813 50 15 0813 50 19	— Miscugli di frutta diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806
ex 0813 50 31	— Miscugli formati esclusivamente di noce di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, noci d'arec e noci di cola
ex 0813 50 91	— Miscugli di goyave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie, secchi
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato
0901 21 00 0901 22 00	Caffè torrefatto
0901 90 90	Sucedanei del caffè contenenti caffè
0904 20 10	Peperoni, non tritati né polverizzati
0910 40 13	Timo, ad esclusione del serpillio (<i>Thymus serpyllum</i>) non tritato né polverizzato

Codice NC	Designazione delle merci
0910 40 19	Timo, tritato o polverizzato
0910 40 90	Foglie di alloro
0901 91 90	Miscugli di spezie, tritati o polverizzati
0910 99 99	Altre spezie, tritate o polverizzate
	Frumento (grano) e frumento segalato:
	— altri
1001 90 10 (*)	— — Spelta, destinata alla semina ⁽¹⁾
1006 10 10 (*)	Risone (riso «paddy»), destinato alla semina ⁽¹⁾
ex 1008 90 90	Quinoa
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate
	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
	Farine, semolini e polveri:
1106 10 00	— dei legumi da granella secchi della voce 0713
	— di sago, di radici o tuberi della voce 0714:
	— — denaturati ⁽¹⁾
ex 1106 20 10 (*)	di farina e semolini di arrow-root
	— altri
ex 1106 20 90 (*)	di farina e semolini di arrow-root
1106 30	— dei prodotti del capitolo 8
	Amidi e fecole; inulina:
	— Amidi e fecole:
	— — altri amidi e fecole:
	— — — altri:
ex 1108 19 90 (*)	Fecole di arrow-root
ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI escluse le barbabietole da zucchero e le canne da zucchero dei codici 1212 91 e 1212 92
CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
1503 00 19 1503 00 30 1503 00 90	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, esclusi stearina solare e oleostearina destinate ad usi industriali
ex 1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, esclusi i prodotti della voce ex 1504 30 10 (oli di balena o di capodoglio)
	— Grassi ed oli di mammiferi marini e loro frazioni:
	— — Frazioni solide:
ex 1504 30 10 (*)	— — — di balena o di capodoglio
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove

Codice NC	Designazione delle merci
1520 00 00	Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose
1521 10 90	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), diverse da quelle gregge
1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate diverse da quelle gregge
	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1522 00 10	— Degras
1522 00 91	— Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 99	— altre
	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
1602 20 11	— di fegato di oca o di anatra
1602 20 19	
1602 41 90	— della specie suina diversa dalla specie suina domestica
1602 42 90	
1602 49 90	
1602 50 31	— della specie bovina
1602 50 39	
1602 50 80	
1602 90 31	— di selvaggina o di coniglio
1602 90 41	— di renne
1602 90 69	— altre
1602 90 72	
1602 90 74	
1602 90 76	
1602 90 78	
1602 90 98	
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 20 kg
1603 00 30	
1604 ⁽¹⁾	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
1704 ⁽²⁾	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

⁽¹⁾ Per le conserve di tonno delle voci NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70, le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, si considerano rispettate per un paese determinato, se i quantitativi immessi in libera pratica con beneficio preferenziale originari di detto paese, in un determinato anno, superano il quantitativo annuo medio delle sue importazioni degli ultimi tre anni verso la Comunità.

⁽²⁾ Per i prodotti delle voci NC 1704 10 91 e 1704 10 99, il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana.

Codice NC	Designazione delle merci
CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECCOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE esclusi gli sciroppi di zucchero delle sottovoci 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59
ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40, 2208 90 11 e 2208 90 19
	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	— di legumi
	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 90 90	— altri, altri
	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309 10 90	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina della sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
	— altri:
2309 90 10	— — Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
2309 90 91	— — Polpe di barbabietole melassate
2309 90 93	— — Premiscele
2309 90 95 2309 90 97	— — altre
CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEI TABACCHI LAVORATI
	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:
2501 00 51 (*)	— denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ⁽¹⁾

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci
2501 00 91 (*)	— Sale per l'alimentazione umana
2501 00 99 (*)	— altri
2503 00 90 (*)	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale ed esclusi gli zolfi greggi e non raffinati
2804 69 00 (*)	Silicio, di un contenuto in peso inferiore a 99,99 % di silicio
2805 11 00 (*) 2805 19 00 (*)	Metalli alcalini
2805 21 00 (*) 2805 22 00 (*)	Metalli alcalino-terrosi
2805 30 (*)	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro
2805 40 10 (*)	Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €
2818 20 00 (*)	Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale
2818 30 00 (*)	Idrossido di alluminio
ex 2844 30 11 (*)	Cermet greggio; cascami e avanzi di uranio impoverito in U 235
2844 30 19 (*)	Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (esclusi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, o composti di tale prodotto
ex 2844 30 51 (*)	Cermet greggio; cascami e avanzi di torio
2845 10 00 (*)	Acqua pesante (ossido di deuterio)
2845 90 10 (*)	Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti
2905 43 00 (*) (a)	Mannitolo
2905 44 (*) (a)	D-glucitolo (sorbitolo)
3201 20 00 (*)	Estratto di mimosa
3201 90 20 (*) (a)	Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno
ex 3201 90 90 (*)	Estratti per concia di eucalipto
ex 3201 90 90 (*)	Estratti per concia derivati dal gambie e dai frutti di mirobolano

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3201 90 90 (*)	Altri estratti per concia di origine vegetale
3502 11 90 (*)	Ovoalbumina essiccata
3502 19 90 (*)	Altra ovoalbumina
3502 20 91 (*)	Lattoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99 (*)	altra lattoalbumina
3502 90 70 (*)	Altre albumine
3505 10 10 (*) (a)	Destrina
3505 10 90 (*) (a)	Altri amidi e fecole modificati, diversi da quelli esterificati o eterificati
3505 20 (*) (a)	Colle
3809 10 (*) (a)	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee
3824 60 (*) (a)	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44
4104 10 91 (*)	<p data-bbox="563 1115 1315 1167">Cuoï e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 1211 1315 1263">— Cuoï e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²): <li data-bbox="563 1308 1315 1330">— — Altri cuoï e pelli semplicemente conciati
4105 11 91 (*)	<p data-bbox="563 1368 1315 1397">Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="563 1442 1315 1494">— conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate: <li data-bbox="563 1538 1315 1561">— — sottoposte a preconciatura vegetale: <li data-bbox="563 1606 1315 1626">— — — Altre pelli non spaccate
4105 11 99 (*)	— — Altre pelli spaccate
4105 12 (*)	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate altrimenti preconciate
4105 19 (*)	Altre pelli depilate di ovini
4106 11 90 (*)	Altre pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, sottoposte a preconciatura vegetale diverse da quelle di capre delle Indie

Codice NC	Designazione delle merci
4106 12 00 (*)	Altre pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, sottoposte ad altra preconciatura
4106 19 00 (*)	Altre pelli depilate di caprini
4107 10 10 (*)	Pelli depilate di suini, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, semplicemente conciate
4107 29 10 (*)	Pelli di rettile, diverse da quelle sottoposte a preconciatura vegetale, semplicemente conciate
4107 90 10 (*)	Pelli depilate di altri animali semplicemente conciate
5001 00 00 (*)	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5002 00 00 (*)	Seta greggia (non torta)
5105 (*)	Lana, pelli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)
5203 00 00 (*)	Cotone, cardato o pettinato
	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:
7201 10 11 (*)	— contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese con tenore di silicio superiore a 1 %
7201 10 19 (*)	— contenente, in peso, 0,4 % o più di manganese con tenore di silicio superiore a 1 %
7201 10 30 (*)	— contenente, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese
7201 20 00 (*)	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo
7201 50 90 (*)	Ghise gregge legate, ghise «spiegel»:
	— altri
7206 (*)	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7218 10 00 (*)	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie

Codice NC	Designazione delle merci
7224 10 00 (*)	Altri acciai legati in lingotti o altre forme primarie
7601 (*)	Alluminio greggio
	Piombo greggio:
7801 10 00 (*)	— Piombo raffinato
7801 91 00 (*)	— Piombo diverso da quello raffinato contenente antimonio come altro elemento predominante in peso
7801 99 91 (*)	— Leghe di piombo
7801 99 99 (*)	— altro
7901 (*)	Zinco greggio
7903 (*)	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
8101 10 00 (*)	Polveri di tungsteno
8101 91 10 (*)	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8102 10 00 (*)	Polveri di molibdeno
8102 91 10 (*)	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8104 11 00 (*)	Magnesio greggio contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio
8104 19 00 (*)	altro magnesio greggio
8107 10 10 (*)	Cadmio greggio; polveri
8108 10 (*)	Titanio greggio; cascami ed avanzi; polveri
8109 10 10 (*)	Zirconio greggio; polveri
8110 00 11 (*)	Antimonio greggio; polveri

Codice NC	Designazione delle merci
8112 20 31 (*)	Cromo greggio; polveri; diverse da leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel
8112 30 20 (*)	Germanio greggio; polveri
8112 91 10 (*)	Afnio (celtio)
8112 91 31 (*)	Niobio (colombio), renio greggio; polveri
8112 91 81 (*)	Indio
8112 91 89 (*)	Gallio, tallio
	Cermet e lavori di cermet:
8113 00 20 (*)	— greggi

ALLEGATO VIII

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 ⁽¹⁾

Codice NC	Designazione delle merci
0813 40 70	<ul style="list-style-type: none"> — — Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya — Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: — — Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 — — — senza prugne
0813 50 12	<ul style="list-style-type: none"> — — — — di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya — — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — di noci tropicali
2001 90 60	<ul style="list-style-type: none"> — — Cuori di palma, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico — altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:
2008 91 00	<ul style="list-style-type: none"> — — Cuori di palma <p>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di legno tropicale definito nella nota 1 della sottovoce del presente capitolo: — — Virola, mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), imbuia e balsa:
4407 24 10	<ul style="list-style-type: none"> — — — incollati con giunture a spina anche piallati o levigati — — — altri:
4407 24 30	<ul style="list-style-type: none"> — — — — piallati

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Codice NC	Designazione delle merci
4407 24 50	— — — — levigati — — Dark Red meranti, light red e meranti bakau:
4407 25 10	— — — incollati con giunture a spina anche piallati o levigati — — — altri: — — — — piallati:
4407 25 31	— — — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
4407 25 39	— — — — — altri
4407 25 50	— — — — levigati — — White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti ed alan:
4407 26 10	— — — incollati con giunture a spina anche piallati o levigati — — — altri: — — — — piallati:
4407 26 31	— — — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
4407 26 39	— — — — — altri
4407 26 50	— — — — levigati — — altri: — — — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, acagiù d'Africa, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibèto, limba, azobé, palissandro di Rio, palissandro di Para e palissandro di Rosa:
4407 29 10	— — — — incollati con giunture a spina anche piallati o levigati — — — — altri: — — — — — piallati:
4407 29 20	— — — — — — Palissandro di Rio, palissandro di Para e palissandro di Rosa — — — — — — altri:
4407 29 31	— — — — — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite
4407 29 39	— — — — — — — altri
4407 29 50	— — — — — — Levigati — — — — — — altri:
4407 29 70	— — — — incollati con giunture a spina anche piallati o levigati — — — — — — altri:

Codice NC	Designazione delle merci
4407 29 83	— — — — — piallati
4407 29 85	— — — — — Levigati
	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche giuntati) e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm:
	— di legno tropicale definito nella nota 1 di questo capitolo:
4408 31	— — Dark red meranti, light red meranti e meranti bakau
	— — altri:
	— — — White lauan, sipo, limba, okoumé, obéché, acagiù d'Africa, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), Palissandro di Rio, palissandro di Para e palissandro di Rosa:
4408 39 11	— — — — incollati con giunture a spina anche piallati o levigati
	— — — — altri:
4408 39 21	— — — — — piallati
4408 39 25	— — — — — Levigati
	— — — — — altri:
4408 39 31	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm
4408 39 35	— — — — — di spessore superiore a 1 mm
	— — — altri:
4408 39 51	— — — — incollati con giunture a spina piallati o levigati
	— — — — altri:
4408 39 61	— — — — — piallati
4408 39 65	— — — — — Levigati
	— — — — — altri:
	— — — — — altri:
	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm:
4408 39 81	— — — — — — — — Makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, azobé, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia e balsa
4408 39 89	— — — — — — — — altri
	— — — — — — di spessore superiore a 1 mm:

Codice NC	Designazione delle merci
4408 39 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — — — Makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, azobé, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia e balsa
4408 39 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — — — — altri <p>Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:
4412 13	<ul style="list-style-type: none"> — — avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota 1 della sottovoce di questo capitolo — altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:
4412 22	<ul style="list-style-type: none"> — — avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota 1 della sottovoce di questo capitolo — altro:
4412 92	<ul style="list-style-type: none"> — — avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota 1 della sottovoce di questo capitolo <p>Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:</p>
4414 00 10	<ul style="list-style-type: none"> — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo <p>Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti:
4418 10 10	<ul style="list-style-type: none"> — — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo — Porte e loro telai, stipiti e soglie:
4418 20 10	<ul style="list-style-type: none"> — — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo <p>Legno intarsiato e legno incrostatato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:
4420 10 11	<ul style="list-style-type: none"> — — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo — altro: — — Legno intarsiato e legno incrostatato

Codice NC	Designazione delle merci
4420 90 11	— — — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo — — altro:
4420 90 91	— — — di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo — Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:
4601 20 90	— — diversi da quelli confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10
ex 9401 50 00	Mobili per sedersi, di canna, di vimini, o di bambù Mobili di legno tropicale di cui alla nota 1 della sottovoce del capitolo 44:
ex 9403 40	— dei tipi utilizzati nelle cucine
ex 9403 80 00	Mobili di canna, vimini, o bambù Parti di mobili delle voci 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 80 00:
ex 9403 90 30	— di legni tropicali di cui alla nota 1 della sottovoce del capitolo 44
ex 9403 90 90	— in bambù o vimini